SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 122**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 maggio 1993, n. **159.**

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa da lire un milione fino a lire tre milioni e, in casi di particolare gravità, con una sanzione amministrativa fino a lire dieci milioni.

2. Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato.

Art. 2.

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

Art. 3.

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonché l'ultimo comma dell'articolo 172 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo

— Il testo degli articoli 177, 178 e 179 e dell'ultimo comma dell'art. 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), è il seguente:

«Art. 177. — Sullo spaccio di ogni esemplare di opere letterarie, scientifiche, didattiche e musicali di pubblico dominio, pubblicate in volumi, deve essere corrisposto dall'editore a favore della Cassa di assistenza e di previdenza degli autori scrittori, e musicisti, un diritto del 3 per cento in cifra tonda sul prezzo di copertina. Per i volumi il cui prezzo non è superiore a lire 10, tale diritto è ridotto al 2 per cento.
Sullo spaccio di esemplari di elaborazioni tutelate delle opere suddette l'ammontare del diritto è ridotto alla metà».

«Art. 178. — Ai fini della corresponsione del diritto previsto all'articolo precedente, ogni esemplare delle opere suddette destinate allo spaccio deve essere contrassegnato dall'Ente italiano per il diritto di autore, secondo le norme del regolamento, e a cura dell'editore.
Il diritto è corrisposto per ogni esemplare effettivamente venduto secondo le norme del regolamento».

«Art. 179. — La corresponsione del diritto previsto nell'art. 177 può essere effettuata globalmente mediante convenzione stipulata tra le associazioni sindacali interessate».

«Art. 172. — *(Omissis).*

È punito con l'ammenda fino a lire ottantamila chiunque violi le norme degli articoli 177 e 178».

Nota all'art 1

— Per il titolo della legge n. 633/1941 si veda la nota al titolo

Note all'art. 2

— La legge n. 406/1981 reca. «Misure urgenti contro l'abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati».

— La legge n 400/1985 reca· «Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche»

Nota all'art 3.

— Il R D. n. 1369/1942 reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 429):

Presentato dal sen Covi ed altri il 2 luglio 1992.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 luglio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª e 11ª

Esaminato dalla 2ª commissione il 10, 18 novembre 1992

Esaminato in aula e approvato il 21 gennaio 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2171):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 2 febbraio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VII e XI

Esaminato dalla II commissione il 24 febbraio 1993, 9 marzo 1993, 12 maggio 1993 e approvato il 13 maggio 1993.

93G0225

LEGGE 25 maggio 1993, n. **160.**

Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il 18 aprile 1993.

Art. 2.

1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: «marittimi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «naviganti».

2. La lettera *a)* del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente:

«*a)* certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;».

Art. 3.

1. Dopo il comma sesto dell'articolo 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

«Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda».

2. L'ultimo comma del citato articolo 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituito dai seguenti:

«Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa».

3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono sostituiti dal seguente:

«Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendente-

mente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1993.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 40, è ripubblicato il testo del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1142).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 6 aprile 1993.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 16 aprile 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 20 aprile 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione il 22 aprile 1993.

Relazione scritta annunciata il 28 aprile 1993 (atto n. 1142/*A* - relatore sen. MACCANICO).

Esaminato in aula il 28 aprile 1993 e approvato il 29 aprile 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2588):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 aprile 1993, con pareri delle commissioni I, II e IX.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 maggio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 maggio 1993.

Esaminato dalla I commissione l'11 maggio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 18 maggio 1993.

93G0227

DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 1993, n. **161**.

Attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 38 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/284/CEE del Consiglio del 13 aprile 1989 e 89/530/CEE del Consiglio del 18 settembre 1989 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1992;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1993;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Classificazione dei fertilizzanti)*. — *1.* Il termine "fertilizzante" comprende prodotti minerali, organici e organo-minerali, che si suddividono in "concimi" ed "ammendanti e correttivi".

2. I concimi minerali possono essere:

semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK);
a base di elementi secondari;
a base di microelementi (oligo-elementi).

3. I concimi organici possono essere: azotati e azoto-fosfatici (NP).

4. I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).

5. I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.

6. Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in forma di particelle solide mantenute in sospensione.

7. Nei concimi liquidi in soluzione è tollerata una certa opalescenza e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti specificati nell'allegato 3 della presente legge.

8. Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente legge.».

Art. 2.

1. I commi 2 e 4 dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono sostituiti dai seguenti:

«*2. Concime.*

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilità a queste necessarie per lo svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo, secondo le forme e le solubilità prescritte dalla presente legge.

4. Elementi chimici della fertilità.

Sono considerati "elementi chimici della fertilità":

a) gli elementi "principali" azoto (N), fosforo (P) e potassio (K);

b) gli elementi "secondari" calcio (Ca), magnesio (Mg), zolfo (S) e sodio (Na);

c) i "microelementi" (oligo-elementi) boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn).».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Dichiarazioni)*. — *1.* Il titolo dei vari elementi presenti in qualunque forma o solubilità, che dovranno essere specificate secondo il "tipo" di prodotto, deve essere espresso ai fini della dichiarazione come segue:

a) Azoto - Con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento "Azoto (N)". Titolo minimo dichiarabile: 8% N nei concimi minerali semplici, 3% N nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali; in questi ultimi l'aliquota minima dell'azoto organico, così come definito nell'articolo 2, punto 6, non deve essere inferiore all'1%. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1*B*;

b) Fosforo - Come "Anidride fosforica (P_2O_5)". Titolo minimo dichiarabile: 10% P_2O_5 nei concimi minerali semplici, 5% P_2O_5 nei concimi minerali composti e nei concimi organo-minerali. Per i concimi organici i titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati, caso per caso, nell'allegato 1*B*;

c) Potassio - Come "Ossido di potassio (K_2O)". Titolo minimo dichiarabile: 6% K_2O nei concimi semplici, 5% K_2O nei concimi composti, nei concimi organici e nei concimi organo-minerali;

d) Calcio - Come "Ossido di calcio (CaO)". Titolo minimo dichiarabile: 8% CaO;

e) Magnesio - Come "Ossido di magnesio (MgO)". Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;

f) Zolfo - Come "Anidride solforica (SO_3)". Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in "Zolfo elemento (S)". Titoli minimi dichiarabili: 5% SO_3 e 2% S;

g) Sodio - Come "Ossido di sodio (Na_2O)". Titolo minimo dichiarabile: 3% Na_2O;

h) Microelementi (oligo-elementi) - Col nome ed il simbolo chimico dell'elemento "Boro (B)", "Cobalto (Co)", "Rame (Cu)", "Ferro (Fe)", "Manganese (Mn)", "Molibdeno (Mo)", "Zinco (Zn)". I titoli minimi dichiarabili sono quelli indicati negli allegati 1*A* e 1*B*;

i) Sostanza organica - Come "Carbonio organico di origine biologica (C)", indipendentemente dalla "matrice" di provenienza che dovrà essere specificata secondo il "tipo" di prodotto. Titolo minimo dichiarabile: 7,5% C. Per gli ammendanti e correttivi (allegato 1*C*) dovrà essere dichiarato, quando prescritto, il titolo in "Sostanza organica";

l) Cloro (cloruri) - Anche se non compreso tra gli elementi chimici della fertilità, quando la dichiarazione del titolo è prescritta negli allegati 1*A* e 1*B* con il nome ed il simbolo chimico dell'elemento cloro (Cl).».

Art. 4.

1. All'art. 5 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», dopo il comma 2, vengono aggiunti i seguenti commi:

«*3. Concimi minerali a base di elementi secondari.*

Sono concimi a base di elementi secondari i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno degli elementi secondari: calcio, magnesio, sodio e zolfo. Possono anche contenere altri elementi secondari e microelementi, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità.

4. Concimi minerali a base di microelementi (oligoelementi).

Sono concimi a base di microelementi i prodotti, naturali o sintetici, che contengano espressamente dichiarato uno o più microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Possono anche contenere elementi secondari, ma non quantità dichiarabili degli elementi chimici principali della fertilità.».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«*1. Concimi C.E.E.*

L'indicazione di "Concime CEE" può essere usata unicamente per i concimi appartenenti ad uno dei «TIPI» di cui all'allegato 1*A* della presente legge.

Alle modifiche dell'allegato 1*A* si provvederà con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.».

Art. 6.

1. Per l'emanazione dei decreti di modifica degli allegati 1*B*, 1*C*, 2 e 3 è richiesto il parere del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanità.

Art. 7.

1. L'art. 10 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti)*. — *1.* Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere — esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici — su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonché sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge.

2. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;

c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) un rappresentante del Ministero della sanità;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

f) un rappresentante del Ministero delle finanze;

g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative;

n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

4. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione può regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 8.

1. Gli allegati 1*A*, 1*B*, 1*C*, 2 e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», sono modificati come riportato nell'allegato al presente decreto legislativo.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concesso un periodo di diciotto mesi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

FONTANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Modifiche all'allegato 1A - CONCIMI CEE

Dopo il capitolo 3 Concimi liquidi, sono inseriti i seguenti capitoli 4 e 5

4 CONCIMI A BASE DI CALCIO MAGNESIO O ZOLFO

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1	Solfato di calcio	Prodotto di origine naturale o industriale contenente solfato di calcio a vari gradi di idratazione	25% CaO 35% SO_3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO_3 totale Finezza di macinazione: — passaggio dell'80% almeno al setaccio con maglie da 2 mm, — passaggio del 99% almeno al setaccio con maglia da 10 mm	Possono essere aggiunte le comuni denominazioni commerciali	Anidride solforica totale Facoltativamente: ossido di calcio totale
2	So uzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio di origine industriale	12% CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua		Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante
3	Zolfo elementare	Prodotto di origine naturale o industriale più o meno raffinato	98% S (245%: SO_3) Zolfo valutato come SO_3 totale		Anidride solforica totale
4	Kieserite	Prodotto di origine mineraria contenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato	24% MgO 45% SO_3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
5	Solfato di magnesio	Prodotto contenente soltanto solfato di magnesio eptaidrato	15% MgO 28% SO_3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
6	Soluzione di cloruro di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione del cloruro di magnesio di origine industriale	13% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo in calcio: 3% di CaO		Ossido di magnesio

5 CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

5 1 *Concimi a base di un solo microelemento*

Nota 1 La denominazione di un agente chelante può essere effettuata con le sue iniziali quali figurano nell'appendice del presente allegato

Nota 2 Se il prodotto non dà nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato «solubile»

Nota 3 Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
BORO					
1a	Acido borico	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	14% B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1b	Borato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	10% B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1c	Borato di calcio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o da pandermite contenente essenzialmente dei borati di calcio	7% B totale Granulometria: almeno 98% passante al setaccio da 0,063 mm	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) totale
1d	Boro etanolammina	Prodotto ottenuto per reazione dell'acido borico con etanolammina	8% B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
1e	Concime borato in soluzione o in sospensione	Prodotto ottenuto per dissoluzione o dispersione in acqua dei tipi 1a, 1b, 1d	2% B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
COBALTO					
2a	Sale di cobalto	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	19% Co solubile in acqua	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione combinato	Cobalto (Co) solubile in acqua
2b	Chelato di cobalto	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del cobalto con un agente chelante	2% Co solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) in forma chelata
2c	Soluzione di concime al cobalto	Prodotto ottenuto per dissoluzione dei tipi 2a e/o 2b	2% Co solubile in acqua	La denominazione recherà il nome dell'anione minerale e/o la natura dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) in forma chelata

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
RAME					
3a	Sale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	20% Cu solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione combinato	Rame (Cu) solubile in acqua
3b	Ossido di rame	Prodotto ottenuto per estrazione o per via chimica contenente come componente essenziale l'ossido di rame	70% Cu totale Granulometria: almeno il 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3c	Idrossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	45% Cu totale Granulometria: almeno il 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3d	Chelato di rame	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del rame con un agente chelante	9% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata
3e	Concime a base di rame	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 3a, 3b, 3c o 3d e, se del caso, una carica non nutriente né tossica	5% Cu totale Granulometria: almeno il 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua se questo risulta uguale almeno a 1/4 del rame totale Rame (Cu) in forma chelata
3f	Soluzione di concime di rame	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 3a e/o 3d	3% Cu solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata
FERRO					
4a	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale ferroso (Fe II)	12% Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione combinato	Ferro (Fe) solubile in acqua
4b	Chelato di ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del ferro con un agente chelante	5% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata
4c	Soluzione di concime a base di ferro	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 4a e/o 4b	2% Fe solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
MANGANESE					
5a	Sale di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (II)	17% Mn solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione combinato	Manganese (Mn) solubile in acqua
5b	Chelato di manganese	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del manganese con un agente chelante	5% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata
5c	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40% di Mn totale Granulometria: almeno l'80% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5d	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5a e 5c	17% Mn totale		Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se questo risulta uguale almeno a 1/4 del manganese totale
5e	Concime in soluzione a base di manganese	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 5a e/o 5b	3% Mn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata
MOLIBDENO					
6a	Molibdato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di sodio	35% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6b	Molibdato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di ammonio	50% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6c	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6a e 6b	35% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6d	Concime in soluzione al molibdeno	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di tipi 6a e/o 6b	3% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
ZINCO					
7a	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15% Zn solubile in acqua	La denominazione recherà il nome dell'anione combinato	Zico (Zn) solubile in acqua
7b	Chelato di zinco	Prodotto ottenuto per combinazione chimica dello zinco con un agente chelante	5% Zn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata
7c	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	70% Zn totale		Zinco (Zn) totale
7d	Concime a base di zinco	Prodotto ricavato dai tipi 7a e 7c	30% Zn totale		Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se ammonta almeno a 1/4 dello Zn totale
7e	Concime in soluzione a base di zinco	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 7a e 7b	3% Zn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata

5 2 *Miscele di microelementi (solide o fluide)*

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti				Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
			Titolo minimo complessivo	Titoli minimi per ciascun oligoelemento sotto forma				
					esclusivam minerale	chelata o complessata		
1	Miscela di microelementi solida	Prodotto ottenuto per miscela di due o più microelementi	5%	Boro (B)	0,2	0,2	Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua.
				Cobalto (Co)	0,02	0,02		
				Rame (Cu)	0,5	0,1		
				Ferro (Fe)	2,0	0,3		
				Manganese (Mn)	0,5	0,1		
				Molibdeno (Mo)	0,02	—		
				Zinco (Zn)	0,5	0,1		
2	Miscela di microelementi fluida	Prodotto ottenuto per miscela di due o più microelementi	2%	Boro (B)	0,2	0,2	Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua.
				Cobalto (Co)	0,02	0,02		
				Rame (Cu)	0,5	0,1		
				Ferro (Fe)	2,0	0,3		
				Manganese (Mn)	0,5	0,1		
				Molibdeno (Mo)	0,02	—		
				Zinco (Zn)	0,5	0,1		

Allegato di cui all'art. 8 che modifica gli allegati 1-A, 1-B, 1-C, 2 e 3 alla legge 19 ottobre 1984, n. 748

ALLEGATO 1-*A*

L'«Appendice - particolari requisiti» dell'allegato 1*A* è modificata come segue: depennare l'ultimo capoverso ed aggiungere i seguenti punti 4, 5, 6 e 7:

4. — I concimi CEE a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 5 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.

5. — I concimi CEE ai quali sono stati aggiunti uno o più microelementi in quantità almeno uguale ai tenori minimi fissati nel successivo punto 6 debbono dichiarare in etichetta la percentuale presente nei concimi stessi.

Qualora i microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate, la loro dichiarazione è facoltativa purché tali microelementi siano presenti in quantità almeno uguale ai tenori minimi fissati al successivo punto 6.

6. — Per i concimi CEE contenenti elementi principali e/o secondari i tenori minimi dichiarabili di microelementi espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:

	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	—	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

7 — Ai sensi della presente norma per microelementi complessati si intendono le combinazioni in cui il metallo è presente sotto forma d prodotto chelato.

In tali casi il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «chelato con ...» nome dell'agente chelante o sua sigla qual figura nel successivo elenco.

Agenti chelanti

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	$C_{10}H_{16}O_8N_2$
Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	$C_{14}H_{23}O_{10}N_3$
Acido etilendiammino-di (O-idrossifenilacetico)	EDDHA	$C_{18}H_{20}O_6N_2$
Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEDTA	$C_{10}H_{18}O_7N_2$
Acido etilendiammino-di (O-idrossi-p-metilfenil) acetico	EDDHMA	$C_{20}H_{24}N_2O_6$
Acido etilendiammino-di (5-carbossi-2-idrossifenil) acetico	EDDCHA	$C_{20}H_{20}O_{10}N$

ALLEGATO 1*B*

CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

Nel punto 1. «Premessa» dell'allegato 1*B* il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

1.1. — Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi.

1.1.1. — Per tali concimi è consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na_2O) e zolfo (SO_3 o S) purché il titolo minimo corrisponda a quello indicato all'art. 3 della presente legge.

1.1.2. — Per i predetti concimi è consentita inoltre l'aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto.

Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa.

In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi

	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	—	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

1.1.3. — Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante.

1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato fuso

Il punto 1.9 della «Premesa» è soppresso.

Dopo il capitolo 6 Concimi organo-minerali sono inseriti i seguenti capitoli 7 e 8

7 CONCIMI A BASE DI CALCIO MAGNESIO O ZOLFO

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
1	2	3	4	5	6
1	Solfato di calcio	Prodotto di origine naturale o industriale contenente solfato di calcio a vari gradi di idratazione	25% CaO 35% SO_3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO_3 totale Finezza di macinazione: — passaggio dell'80% almeno al setaccio con maglie da 2 mm, — passaggio del 99% almeno al setaccio con maglia da 10 mm	Possono essere aggiunte le comuni denominazioni commerciali	Anidride solforica totale Facoltativamente: ossido di calcio totale
2	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio di origine industriale	12% CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua		Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante
3	Zolfo elementare	Prodotto di origine naturale o industriale più o meno raffinato	98% S (245% : SO_3) Zolfo valutato come SO_3 totale		Anidride solforica totale
4	Kieserite	Prodotto di origine mineraria contenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato	24% MgO 45% SO_3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
5	Solfato di magnesio	Prodotto contenente soltanto solfato di magnesio eptaidrato	15% MgO 28% SO_3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
6	Soluzione di cloruro magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione del cloruro di magnesio di origine industriale	13% MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo in calcio: 3% di CaO		Ossido di magnesio

8 CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

8.1 *Concimi a base di un solo microelemento*

Nota 1 La denominazione di un agente chelante può essere effettuata con le sue iniziali
Nota 2 Se il prodotto non da nessun residuo solido dopo la sua dissoluzione nell'acqua può essere qualificato «solubile»
Nota 3 Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
BORO					
1a	Acido borico	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	14% B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1b	Borato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	10% B solubile in acqua	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) solubile in acqua
1c	Borato di calcio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o da pandermite contenente essenzialmente dei borati di calcio	7% B totale Granulometria: almeno 98% passante al setaccio da 0,063 mm	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali	Boro (B) totale
1d	Boro etanolammina	Prodotto ottenuto per reazione dell'acido borico con etanolammina	8% B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
1e	Concime borato in soluzione o in sospensione	Prodotto ottenuto per dissoluzione o dispersione in acqua dei tipi 1a, 1b, 1d	2% B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
COBALTO					
2a	Sale di cobalto	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	19% Co solubile in acqua	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione combinato	Cobalto (Co) solubile in acqua
2b	Chelato di cobalto	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del cobalto con un agente chelante	2% Co solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) in forma chelata
2c	Soluzione di concime al cobalto	Prodotto ottenuto per dissoluzione dei tipi 2a e/o 2b	2% Co solubile in acqua	La denominazione recherà il nome dell'anione minerale e/o la natura dell'agente chelante	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) in forma chelata

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuali in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
RAME					
3a	Sale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	20% Cu solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione combinato	Rame (Cu) solubile in acqua
3b	Ossido di rame	Prodotto ottenuto per estrazione o per via chimica contenente come componente essenziale l'ossido di rame	70% Cu totale Granulometria: almeno il 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3c	Idrossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	45% Cu totale Granulometria: almeno il 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3d	Chelato di rame	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del rame con un agente chelante	9% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata
3e	Concime a base di rame	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 3a, 3b, 3c o 3d e, se del caso, una carica non nutriente né tossica	5% Cu totale Granulometria: almeno il 98% passante al setaccio con maglie da 0,063 mm	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua se questo risulta uguale almeno a 1/4 del rame totale Rame (Cu) in forma chelata
3f	Soluzione di concime di rame	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 3a e/o 3d	3% Cu solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) in forma chelata
FERRO					
4a	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale ferroso [Fe II]	12% Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione combinato	Ferro (Fe) solubile in acqua
4b	Chelato di ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del ferro con un agente chelante	5% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata
4c	Soluzione di concime a base di ferro	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 4a e/o 4b	2% Fe solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma chelata

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
MANGANESE					
5a	Sale di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di manganese (II)	17% Mn solubile in acqua	La denominazione deve recare il nome dell'anione combinato	Manganese (Mn) solubile in acqua
5b	Chelato di manganese	Prodotto ottenuto per combinazione chimica del manganese con un agente chelante	5% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 in forma chelata	Natura dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata
5c	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40% di Mn totale Granulometria: almeno l'80% passante al setaccio da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5d	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5a e 5c	17% Mn totale		Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se questo risulta uguale almeno a 1/4 del manganese totale
5e	Concime in soluzione a base di manganese	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 5a e/o 5b	3% Mn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) in forma chelata
MOLIBDENO					
6a	Molibdato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di sodio	35% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6b	Molibdato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di ammonio	50% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6c	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6a e 6b	35% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6d	Concime in soluzione al molibdeno	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di tipi 6a e/o 6b	3% Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in microelementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi il cui titolo deve essere garantito Solubilità Altri criteri
1	2	3	4	5	6
ZINCO					
7a	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15% Zn solubile in acqua	La denominazione recherà il nome dell'anione combinato	Zico (Zn) solubile in acqua
7b	Chelato di zinco	Prodotto ottenuto per combinazione chimica dello zinco con un agente chelante	5% Zn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata
7c	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	70% Zn totale		Zinco (Zn) totale
7d	Concime a base di zinco	Prodotto ricavato dai tipi 7a e 7c	30% Zn totale		Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se ammonta almeno a 1/4 dello Zn totale
7e	Concime in soluzione a base di zinco	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 7a e 7b	3% Zn solubile in acqua	Natura dell'agente chelante	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) in forma chelata

8 2 *Miscele di microelementi (solide o fluide)*

N	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione ed i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso) Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti Altri requisiti richiesti				Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti Altri criteri
			Titolo minimo complessivo	Titoli minimi per ciascun oligoelemento sotto forma				
					esclusivam minerale	chelata o complessata		
1	Miscela di microelementi solida	Prodotto ottenuto per miscela di due o più microelementi	5%	Boro (B)	0,2	0,2	Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua.
				Cobalto (Co)	0,02	0,02		
				Rame (Cu)	0,5	0,1		
				Ferro (Fe)	2,0	0,3		
				Manganese (Mn)	0,5	0,1		
				Molibdeno (Mo)	0,02	—		
				Zinco (Zn)	0,5	0,1		
2	Miscela di microelementi fluida	Prodotto ottenuto per miscela di due o più microelementi	2%	Boro (B)	0,2	0,2	Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua.
				Cobalto (Co)	0,02	0,02		
				Rame (Cu)	0,5	0,1		
				Ferro (Fe)	2,0	0,3		
				Manganese (Mn)	0,5	0,1		
				Molibdeno (Mo)	0,02	—		
				Zinco (Zn)	0,5	0,1		

Modifiche dell'allegato 1C - AMMENDANTI E CORRETTIVI

Nel punto 1 «Premessa» il punto 1.4 viene soppresso ed il punto 1.5 assume la numerazione 1.4.

Nell'allegato 1-*C* i capitoli 2.4 Correttivi a base di microelementi e 2.5 Correttivi fluidi a base di microelementi sono soppressi.

Modifiche dell'allegato 2 - NORME CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE E L'ETICHETTATURA

A) *Concimi CEE.*

I punti 1.1.3.1 e 1.1.3.3 vengono sostituiti dai seguenti:

1.1.3.1. — L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i CONCIMI CEE deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 6 dell'appendice all allegato 1*A* e al capitolo 5 2 dello stesso allegato.

1.1.3.3. — I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5), ossido di potassio (K_2O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O), anidride solforica (SO_3) o zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).

Vengono inoltre inseriti i seguenti punti 1.1.3.4, 1.1.3.5, 1.1.9 e 1.1.10:

1.1.3.4. — Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 4 dell'allegato 1-*A* la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2 e 3 dell'allegato 1-*A* si può dichiarare un tenore di magnesio, sodio e zolfo purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguale ai minimi fissati all'articolo 3 della presente legge e purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato.

In tal caso la denominazione del tipo è completata con l'indicazione «contenente ...» seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, o dal loro simbolo chimico.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;

quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;

il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

1.1.3.5. — Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 5.1 e 5.2 dell'allegato 1-*A* la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1*A* si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto rame. ferro. manganese, molibdeno e zinco) purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguale ai minimi indicati al punto 6 dell'appendice all'allegato 1*A* della presente legge e purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato

In tal caso la denominazione del tipo è completata con la seguente indicazione «con microelementi» oppure è seguita dal o dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico.

Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi

titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;

il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale,

soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata

1.1.9. — I concimi CEE a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».

Il responsabile dell'immissione in commercio, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

1.1.10. — I concimi CEE contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del responsabile dell'immissione in commercio, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

B) *Concimi nazionali.*

I punti 1.2.1, 1.2 3 1, 1 2 3 2, 1.2.3 3, 1.2 3 4, 1.2.3.5, sono stati sostituiti dai seguenti:

1.2.1 — L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA) in lettere maiuscole.

1 2.3 1 — L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi e le miscele di microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2 della premessa all'allegato *1B* e al capitolo 8.2 dello stesso allegato.

1 2 3.2 — I titoli in elementi fertilizzanti debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P_2O_5), ossido di potassio (K_2O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na_2O), anidride solforica (SO_3) o zolfo (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).

1 2.3 3. — L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale

1 2.3 4 — Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato *1B* la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato *1B* si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguale ai minimi fissati all'articolo 3 della presente legge e purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato

In tal caso la denominazione del tipo è completata con l'indicazione «contenente . .» seguita dal o dai nomi degli elementi presenti, o dal loro simbolo chimico.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;

quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;

il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

1 2 3.5. — Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8 1 e 8 2 dell'allegato *1B* la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1-*B* si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché questi elementi siano presenti in quantità almeno uguale ai minimi indicati al punto 1.1.2 della premessa dell'allegato *1B* della presente legge e purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato.

In tal caso la denominazione del tipo è completata con la seguente indicazione «con microelementi» oppure è seguita dal o dai nomi dei microelementi presenti o dal loro simbolo chimico

Per i concimi contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

titolo totale espresso in percentuale di peso del concime;

il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;

soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento e presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata

Il punto 1.2.3 7 viene soppresso ed il punto 1.2.3.8 assume la numerazione 1.2.3 7

Il punto 1.2.6 è sostituito dal seguente:

1.2.6. — I concimi a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».

Il responsabile dell'immissione in commercio, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie

1.2.6.1. — I concimi contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del responsabile dell'immissione in commercio, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.

Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

C) *Ammendanti e i correttivi.*

I punti 1.3.3.1 e 1.3.6 sono soppressi.

Modifiche dell'allegato 3 - TOLLERANZE

A) *Concimi CEE.*

Il punto 2 1 4 viene soppresso e il punto 2.2.2 viene modificato come segue:

2.2.2. — Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali.

Vengono inseriti i seguenti punti 2.4 e 2.5:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na_2O, SO_3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn Mo, Zn, Cl
2.4. — Altri elementi:	
ossido di calcio	Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,9% in valore assoluto.
ossido di magnesio	
ossido di sodio	
anidride solforica	
zolfo	Un quarto del valore dichiarato con un massimo do 0,36% in valore assoluto
cloro	0,2
2.5. — Microelementi:	
boro	— per i titoli superiori al 2%: 0,4% in valore assoluto; — per i titoli inferiori o uguali al 2%: un quinto del valore dichiarato.
cobalto	
rame	
ferro	
manganese	
molibdeno	
zinco	

B) *Concimi nazionali.*

Il punto 3.2.2 viene modificato come segue:

3.2.2. — Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali.

Il punto 3.2.3 è soppresso ed i punti 3.2.4 e 3 2 5 assumono rispettivamente la numerazione 3.2.3 e 3.2.4.

Il punto 3.4.5 viene modificato come segue:

3.4.5. — Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali.

Il punto 3.5 è soppresso ed i punti 3.6 e 3.7 assumono rispettivamente la numerazione 3.5 e 3.6.

Viene inserito il seguente punto 3.7:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in CaO, MgO, Na_2O, SO_3, S, B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Cl
3 7 — Altri elementi (secondari e microelementi) in tutti i tipi di concimi.	
ossido di calcio ossido di magnesio ossido di sodio anidride solforica	Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,9% in valore assoluto.
zolfo	Un quarto del valore dichiarato con un massimo di 0,36% in valore assoluto
cloro	0,2
boro cobalto rame ferro manganese molibdeno zinco	— per i titoli superiori al 2%. 0,4% in valore assoluto — per i titoli inferiori o uguali al 2%: un quinto del valore dichiarato

93G0215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Vito Chietino (Chieti), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Incurvati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in data 2 aprile 1993

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1353/13.Gab. dell'8 aprile 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Giovanni Incurvati.

Roma, 12 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ussassai.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ussassai (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ussassai (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ussassai (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri, compreso lo stesso sindaco, in data 17 marzo 1993.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 273/13.Gab del 17 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ussassai (Nuoro) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Angelo.

Roma, 12 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sasso di Castalda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sasso di Castalda (Potenza), al quale la legge assegna quindici membri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri che si aggiungono alla scadenza di un altro consigliere;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sasso di Castalda (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Scigliuzzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sasso di Castalda (Potenza) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri in data 15 marzo 1993, che si aggiungono alla decadenza per incompatibilità con la carica, ai sensi dell'art 5 della legge n 32/1992, di un altro consigliere in data 11 settembre 1992

Il prefetto di Potenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con provvedimento n. 1297/13-4/Gab del 16 marzo 1993, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sasso di Castalda (Potenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Scigliuzzo.

Roma, 12 maggio 1993

Il Ministro dell'interno. MANCINO

93A3111

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 maggio 1993.

Determinazione dei sistemi di trattamento di materiali ad alto rischio in applicazione a quanto previsto dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992 di attuazione della direttiva n. 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva n. 90/425/CEE;

Vista la decisione della commissione CEE numero 92562/CEE del 17 novembre 1992 relativa all'approvazione dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali ad alto rischio come definiti nel decreto legislativo n. 508/1992;

Ritenuto necessario definire con precisione i sistemi alternativi per il trattamento termico che offrano garanzie conformi di cui all'allegato alla direttiva n. 90/667/CEE dando attuazione alla decisione n. 92/562/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Gli stabilimenti che nella trasformazione del materiale ad alto rischio utilizzano un sistema o una combinazione di sistemi previsti nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono riconosciuti idonei al trattamento del materiale ad alto rischio dalle autorità competenti a condizione che le stesse autorità, attraverso il campionamento dei prodotti finiti effettuato quotidianamente per un periodo di un mese, verifichino che i prodotti finiti siano conformi alle norme microbiologiche stabilite nell'allegato II, cap. III, paragrafi 1 e 2 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

Art. 2.

I dati relativi ai controlli previsti al comma 1 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 508/1992, per accertare il rispetto delle condizioni microbiologiche fissate per i prodotti finiti, devono essere registrati e conservati dal proprietario o dal gestore dell'impianto o dal suo legale rappresentante per almeno due anni, per essere messi a disposizione delle autorità di controllo al momento delle ispezioni.

Art. 3.

La dichiarazione dell'avvenuto trattamento deve essere riportata nel modello di cui all'allegato 2, da consegnarsi al servizio veterinario della U.S.L. di competenza, nonché alla ditta fornitrice del materiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 15 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

Da compilare a cura dello stabilimento di trasformazione

CAPITOLO I

GRASSO NATURALE

TRATTAMENTO A PRESSIONE ATMOSFERICA [BATCH (¹)]

I. Descrizione del sistema

Ove necessario, la materia prima viene ridotta di dimensioni per frantumazione, e successivamente riscaldata in un recipiente a vapore ad intercapedini (si tratta sovente di un rotore riscaldato a vapore) per eliminare l'umidità contenuta nei pezzi. L'umidità viene eliminata sotto forma di vapore acqueo, a pressione atmosferica. Dopo l'essiccazione/cottura, il materiale viene poi separato nelle sue frazioni liquidi/sego e componenti proteici/ciccioli, con procedimento meccanico o per mezzo di solventi, prima di venir trasformato in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

2. *Tempo assoluto:* la partita va trattata per almeno ... minuti alla temperatura minima indicata qui di seguito.

3. *Temperatura critica:* il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ... °C. La temperatura deve essere registrata con un sistema di registrazione permanente per ogni partita. Un prodotto trattato ad una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO II

GRASSO NATURALE

TRATTAMENTO DISCONTINUO SOTTO PRESSIONE [BATCH/PRESSURE (¹)]

I. Descrizione del sistema

Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte per frantumazione. Il materiale viene poi riscaldato (direttamente o in seguito ad essiccazione preliminare) in un recipiente ermeticamente chiuso, dove viene espulsa l'aria, fino a quando non si raggiunge la pressione e la temperatura richiesta. Tali condizioni vengono mantenute per un certo tempo regolando i dispositivi di riscaldamento e/o di sfogo; successivamente, si fa gradualmente ritornare la pressione al valore atmosferico. Per eliminare l'umidità intrinseca, il materiale viene poi essiccato nel medesimo recipiente (o in un altro recipiente di quelli descritti), dando luogo a un prodotto separabile nelle frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli, di solito con procedimento meccanico, prima di venire trasformato in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

2. *Tempo assoluto:* la partita va trattata per almeno ... minuti alla temperatura minima indicata al punto 4.

3. *Andamento della pressione:* il materiale va sottoposto a una pressione minima di ... Pascal (Bar) per un tempo minimo di ... minuti. Tali parametri vanno registrati per ogni partita trattata.

4. *Temperatura critica:* il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di ..°C. La temperatura deve essere registrata con un sistema di registrazione permanente per ogni partita. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO III

GRASSO NATURALE

TRATTAMENTO CONTINUO A PRESSIONE ATMOSFERICA [STORD (¹)]

I. Descrizione del sistema

Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte. Il materiale viene poi fatto entrare in un recipiente riscaldato a vapore, dove viene eliminata l'umidità intrinseca sotto forma di vapore acqueo, a pressione atmosferica. In questa fase, l'avanzamento del materiale nel recipiente viene regolato con spostamenti e sollecitazioni meccaniche, per assicurarne la sterilità del prodotto finito (raggiungimento di un determinato periodo di cottura e di una determinata temperatura) successivamente alla cottura/essiccazione. Dopo il processo di essiccazione/cottura, il materiale viene separato nelle frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli, di solito con procedimento meccanico, prima di essere trasformato in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

2. *Frequenza di ricarica di materia prima:* tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima di ricarica deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 3).

3. *Temperatura critica:* il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di .... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO IV

GRASSO AGGIUNTO

TRATTAMENTO CONTINUO A PRESSIONE ATMOSFERICA [STORK DUKE (¹)]

I. Descrizione del sistema

Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte. Il materiale viene poi immesso in un recipiente riscaldato a vapore, dove viene mantenuto un livello costante di grasso liquido bollente/sego. Questo processo di friggitura nel grasso avviene facendo passare il materiale nel recipiente e controllandone l'avanzamento per mezzo di spostamenti e sollecitazioni meccaniche, al fine di assicurare che il materiale essiccato/cotto abbia perso tutta l'umidità residua, sotto forma di vapore acqueo e a pressione atmosferica. Successivamente, il grasso superfluo che non serve a mantenere il livello di funzionamento del dispositivo di cottura/essiccazione viene eliminato tramite drenaggio o con procedimento meccanico, e la frazione di componenti proteici/ciccioli viene trasformata in farina animale proteica.

II. Punti di controllo critici per i singoli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

2. *Frequenza di ricarica di materia prima:* tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima di ricarica deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 4).

3. *Frequenza di riciclo del grasso:* il grasso va riciclato con una frequenza massima di ... litri/secondo, che deve essere registrata ogni ora.

4. *Temperatura critica:* il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di .... °C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

(¹) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO V

GRASSO AGGIUNTO

PROCESSO CONTINUO SOTTO VUOTO [CARVER — GREENFIELD ([1])]

I. Descrizione del sistema

In questo processo la materia prima, dopo frantumazione, viene di solito macinata o tritata assieme a grasso liquido bollente, fino a produrre del sego pastoso. Il sego viene poi pompato in una serie di scambiatori di calore tubolari riscaldati a vapore dotati di camere a-vuoto, dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. Questo procedimento è caratterizzato da un riciclaggio continuo, con uno spillamento controllato di materia prima tra le varie fasi per assicurare che il prodotto reduce dall'essiccazione/cottura sia privo di umidità. Il prodotto viene poi separato, di solito per centrifugazione, nelle sue frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli. Il grasso liquido viene poi riutilizzato nella fase iniziale del processo, mentre le parti solide, i componenti proteici/ciccioli vengono trasformate in farina proteica animale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

2. *Frequenza di ricarica di materia prima:* tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima deve essere di .... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, sopratutto alla temperatura critica (vedi punto 4).

3. *Frequenza di riciclo del grasso:* il grasso va riciclato con una frequenza massima di ... litri/secondo che deve essere registrata ogni ora.

4. *Temperatura critica:* il processo deve aver luogo al di sopra della temperatura minima di .... C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

([1]) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

CAPITOLO VI

GRASSO AGGIUNTO

TRATTAMENTO CONTINUO SOTTO PRESSIONE [CARVER—GREENFIELD MODIFICATO (1)]

I. Descrizione del sistema

In questo processo la materia prima, dopo frantumazione, viene di solito macinata o tritata finemente assieme a grasso liquido bollente, fino a produrre del sego pastoso. Il sego viene poi pompato in una serie di scambiatori di calore tubolari riscaldati a vapore dotati di camere a vuoto, dove l'umidità intrinseca viene eliminata sotto forma di vapore acqueo. In alcuni degli scambiatori di calore e delle camere a vuoto viene mantenuta una pressione superiore a quella atmosferica. Questo procedimento è caratterizzato da un riciclo continuo, con uno spillamento controllato di materia prima tra le vari fasi per assicurare che il prodotto reduce dall'essiccazione/cottura sia privo di umidità. Il prodotto viene poi separato, di solito per centrifugazione, nelle sue frazioni liquido/sego e componenti proteici/ciccioli. Il grasso liquido viene poi riutilizzato nella fase iniziale del processo, mentre le parti solide, i componenti proteici/ciccioli vengono trasformate in farina proteica animale.

(1) Denominazione commerciale indicata tra parentesi.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a ... mm, vanno apportate le opportune correzioni.

2. *Frequenza di ricarica di materia prima:* tale grandezza dev'essere compresa tra ... e ... tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima dovrebbe essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 5).

3. *Frequenza di riciclo del grasso:* il grasso va riciclato con una frequenza massima di ... litri/secondo che deve essere registrata ogni ora.

4. *Andamento della pressione:* il materiale va sottoposto a una pressione minima di ... Pascal (Bar) per un tempo minimo di ... ore. Tali parametri vanno registrati per ogni partita sottoposta a trattamento.

5. *Temperatura critica:* il processo deve avvenire al di sopra della temperatura minima di ....°C. La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. Un prodotto trattato a una temperatura inferiore alla temperatura minima deve essere sottoposto a nuovo processo di trasformazione con materie prime.

CAPITOLO VII

MATERIALE SGRASSATO

TRATTAMENTO CONTINUO A PRESSIONE ATMOSFERICA [STORD/ATLAS/ALPHA LAVAL (1)]

I. Descrizione del sistema

Punti di controlli critici

Frantumazione — Dimensioni del pezzo mm

Preriscaldamento

Pressatura

Acqua

Separazione — Evaporazione

Frequenza di ricarica TPT
Temperatura minima °C

Essiccazione

Grasso

Ricerca del *Clostridium perfringens*

Sterilizzazione — Temp. min. ... °C

Produzione di farina

Immagazzinamento — Immagazzinamento

Ricerca delle salmonelle e degli enterobatteri

Distribuzione — Distribuzione

Ove necessario, le dimensioni della materia prima vengono ridotte. Il materiale viene poi riscaldato fino a raggiungere una temperatura che permette la coagulazione. Successivamente, attraverso sistemi meccanici come la pressatura, le fasi intrinseche liquide del grasso e dell'acqua vengono separate dai solidi. I solidi passano attraverso una fase di essiccazione/cottura, per eliminare l'umidità intrinseca residua e produrre parti sterili solide proteiche/ciccioli che vengono trasformati in farina proteica animale. La fase liquida viene poi ulteriormente trattata per separare e recuperare il grasso/sego tramite centrifugazione. La fase liquida viene fatta evaporare prima della essiccazione finale.

II. Punti di controllo critici per gli stabilimenti

1. *Dimensione dei pezzi:* la distanza nominale tra incudini deve essere di ... mm. Le attrezzature che servono a dimensionare il prodotto finito vanno controllate quotidianamente, registrandone i dati relativi alle condizioni. Se la distanza tra incudini risulta superiore a . mm, vanno apportate le opportune correzioni.

(1) Denominazione commerciale indicata fra parentesi.

2. *Frequenza di ricarica di materia prima* tale grandezza dev'essere compresa tra ... e .. tonnellate per unità di tempo (TPT). La frequenza massima deve essere di ... t per unità di tempo. Durante la fase iniziale e quella finale del trattamento, va fatta particolare attenzione agli altri punti di controllo critici, soprattutto alla temperatura critica (vedi punto 3)

3. *Temperatura critica*

a) per la farina, la temperatura di funzionamento dev'essere superiore alla temperatura minima di .. °C,
b) per il grasso, la temperatura di funzionamento dev'essere superiore alla temperatura minima di .. °C.

La temperatura deve essere registrata costantemente con un sistema di registrazione permanente. I prodotti trattati alla temperatura inferiore a una temperatura minima devono essere sottoposti a nuovo trattamento con materia prima.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE ANNUALE DI AVVENUTO TRATTAMENTO DI RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE

Numero..

Data..

Ragione sociale della ditta interessata al trattamento..

Sede legale:
provincia...
comune...
indirizzo...
numero civico .... c.a.p...

Partita IVA o codice fiscale...

Sede dello stabilimento di trasformazione:
provincia...
comune...
indirizzo...
numero civico .... c.a.p...
numero di riconoscimento ....

Ditta fornitrice del materiale:
ragione sociale...

Sede legale:
provincia...
comune...
indirizzo...
numero civico .... c.a.p...

Partita IVA o codice fiscale..

Se persona fisica:
nome...
cognome..
indirizzo...
codice fiscale..

Tipo del rifiuto:
animale...
quantità..

93A3093

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 17 maggio 1993.

Determinazione, per l'anno accademico 1992-93, dell'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del consiglio n. 82/76/CEE;

Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 1991 con il quale sono state individuate le scuole di specializzazione di cui all'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/91;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Vista la nota del MAE n. 223/XIII del 4 maggio 1993, n. 7314, con la quale il predetto Dicastero comunica l'elenco degli specializzandi provenienti dai Paesi in via di sviluppo titolari di borse di studio erogate dallo stesso Ministero;

Decreta:

Per l'anno accademico 1992-93 per i fini di cui agli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 257/1991 l'elenco dei medici stranieri dei Paesi in via di sviluppo, vincitori di borsa di studio per le scuole di specializzazione è il seguente:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Malattie infettive - un posto per cittadino del Kurdistan.

Ginecologia e ostetricia - un posto per cittadino del Libano.

Urologia - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Pediatria - un posto per cittadino della Bolivia.

UNIVERSITÀ DI CATANIA·

Chirurgia generale - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Neurologia - un posto per cittadino del Libano.

Pediatria - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Pediatria - un posto per cittadino della Sierra Leone.

Ematologia - un posto per cittadino dei territori occupati della Palestina.

Chirurgia pediatrica - un posto per cittadino dell'Equador.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE·

Urologia - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI MILANO:

Cardiochirurgia - un posto per cittadino della Colombia.

Ematologia - un posto per cittadino del Venezuela.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE DI MILANO.

Chirurgia plastica - un posto per cittadino della Nigeria.

UNIVERSITÀ DI MODENA:

Gastroenterologia - un posto per cittadino dell'Eritrea.

Biochimica chimico-clinica - un posto per cittadino del Libano.

Neurologia - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Pediatria - un posto per cittadino dell'India.

UNIVERSITÀ DI PARMA:

Psichiatria - un posto per cittadino del Brasile.

UNIVERSITÀ DI PAVIA.

Pediatria - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA:

Otorinolaringoiatria - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA:

I Pediatria - un posto per cittadino dello Yemen.

I Chirurgia generale - un posto per cittadino della Nigeria.

III Chirurgia generale - un posto per cittadino dei territori occupati di Palestina; un posto per cittadino della Nigeria.

Dermatologia - un posto per cittadino del Paraguay.

Reumatologia - un posto per cittadino del Libano.

II Chirurgia vascolare - un posto per cittadino del Libano.

I Ginecologia ostetrica - un posto per cittadino del Libano.

Medicina interna - un posto per cittadino del Sudan.

Neurochirurgia - un posto per cittadino di Giordania.

Ematologia - un posto per cittadino dell'Uruguay.

Psichiatria - un posto per cittadino dell'Etiopia.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Chirurgia apparato digerente - un posto per cittadino del Marocco.

UNIVERSITÀ DI SASSARI.

Ginecologia e ostetricia - un posto per cittadino del Marocco.

Anestesia e rianimazione - un posto per cittadino dei territori occupati della Palestina.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Anestesia e rianimazione - un posto per cittadino del Libano.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE:

Pediatria - un posto per cittadino del Kurdistan.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A3094

DECRETO 18 maggio 1993.

Rettifiche e integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 concernente determinazione, per l'anno accademico 1992-93, del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione presso le università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE,

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1993, relativo alla concessione di posti aggiuntivi per i fini di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 dicembre 1992;

Considerato che nel predetto decreto ministeriale 13 aprile 1993 si è incorso in meri errori materiali dovuti anche ad erronee comunicazioni da parte delle università;

Considerata la necessità di specificare che alcuni posti relativi all'Università di Padova devono essere riservati, ai sensi della legge della provincia autonoma di Bolzano 3 gennaio 1986, n. 1, ai medici specializzandi residenti nella provincia di Bolzano;

Considerata la necessità di apportare rettifiche e integrazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 13 aprile 1993 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

UNIVERSITÀ DI BARI

Reumatologia - alla colonna A è soppresso un posto e alla colonna C è assegnato un posto.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Radiologia - alla colonna A è soppresso un posto e alla colonna B è assegnato un posto.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Urologia - alla colonna A è assegnato un posto.

UNIVERSITÀ DI MILANO

II Cardiologia - alla colonna A è assegnato un posto.

II Chirurgia vascolare - alla colonna C è assegnato un posto.

Ortopedia - alla colonna C è assegnato un posto.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO

Chirurgia plast. e ricostr. - alla colonna A è soppresso un posto alla colonna C è assegnato un ulteriore posto.

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Chirurgia maxillo-facciale - alla colonna C è assegnato un ulteriore posto.

Patologia clinica - alla colonna C è assegnato un ulteriore posto.

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

I Endocr.gia e malattie del ricambio ind.: Malattie del ricambio - alla colonna C è assegnato un ulteriore posto.

II Endocr.gia e malattie del ricambio ind.: Endocrinologia - alla colonna C è soppresso un posto.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA.

Gastr.gia ed endosc. dig.va - alla colonna B è soppresso un posto e alla colonna A è assegnato un posto.

UNIVERSITA DI TRIESTE

Cardiologia - alla colonna C è assegnato un ulteriore posto.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Geriatria - alla colonna C è soppresso un posto e alla colonna A è assegnato un posto.

Alla suddetta tabella sono apportate le seguenti integrazioni a chiarimento.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Anestesia e rianimazione - un posto della colonna C è riservato agli specializzandi della P.A.B.

Ginecologia e ostetricia - un posto della colonna C è riservato agli specializzandi della P.A.B.

Malattie dell'apparato digerente - un posto della colonna C è riservato agli specializzandi della P.A.B.

Medicina di fisica e riabilitazione - due posti della colonna C sono riservati agli specializzandi della P.A.B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A3095

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993.

Assegnazione della somma di L. 25.376.450.000 alle regioni e alle province autonome interessate per l'integrazione dei fondi di quiescenza del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, anno 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la precedente deliberazione con la quale sono state accantonate le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente relative all'anno 1989, in attesa di precise proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente, tra l'altro, le norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 29 marzo 1993, concernente l'assegnazione agli istituti zooprofilattici sperimentali, della somma di lire 25.376.450.000 per provvedere ad assicurare i mezzi finanziari agli istituti stessi per il trattamento di quiescenza al momento di definizione e passaggio all'INADEL, quale ente gestore per tutto il comparto sanitario;

Considerato che gli importi determinati potranno essere erogati solo al momento dell'acquisizione da parte del Ministro della sanità delle deliberazioni di adeguamento alla normativa sulle indennità di fine rapporto del personale dipendente degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-regioni in data 25 marzo 1993;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, anno 1989, è assegnata alle regioni e province autonome interessate la somma di L. 25.376.450.000 per l'integrazione dei fondi di quiescenza del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali.

Detto importo, necessario per consentire il passaggio dei fondi di quiescenza all'INADEL, è ripartito secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'erogazione agli istituti zooprofilattici sperimentali è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero della sanità delle deliberazioni di adeguamento dei regolamenti organici alla normativa INADEL.

Roma, 7 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1989 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

(in migliaia di lire)

Istituti	Regioni	Assegnazione
I.Z.S. Torino	Piemonte Liguria Valle D'Aosta	2.744.283
I.Z S. Brescia	Lombardia Emilia - Romagna	5.876.560
I.Z.S. Padova	Veneto Friuli-Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento Provincia autonoma di Bolzano	3.842.324
I Z.S. Perugia	Umbria Marche	2.479.446
I.Z.S. Roma	Lazio Toscana	2.417.869
I.Z.S. Teramo	Abruzzo Molise	2.384.083
I.Z.S. Portici	Campania Calabria	1.964.484
I Z.S. Foggia	Puglia Basilicata	1.119.293
I.Z S. Palermo	Sicilia	1.599.379
I.Z.S. Sassari	Sardegna	948.729
	Totali . . .	25.376.450

93A3075

DELIBERAZIONE 7 aprile 1993.

Assegnazione di somme alle regioni e province autonome interessate a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme di parte corrente del Fondo sanitario nazionale 1991, in attesa di proposte di riparto del Ministro della sanità;

Viste le proposte del Ministro della sanità in data 29 marzo 1993;

Ritenuto di condividere il criterio di ripartizione adottato dal Ministro della sanità per le assegnazioni a titolo indistinto delle somme residue del Fondo sanitario 1991 di parte corrente, al fine di sopperire alle ulteriori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, in relazione a quanto disposto dall'art. 2 della legge 18 marzo 1993, n. 67, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale;

Visti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni in data 25 marzo 1993;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1991 - parte corrente, sono assegnate, alle regioni e province autonome interessate, le seguenti somme:

a) L. 694.212.000 alle regioni Emilia-Romagna, Puglia e Marche, a titolo di rimborso delle maggiori spese sostenute per l'abbattimento degli animali infetti. Detto importo è così suddiviso:

Emilia-Romagna L. 500.000.000;
Puglia L. 54.797.000;
Marche L. 139.415.000;

b) L. 200.000.000 alla regione Friuli-Venezia Giulia per la vaccinazione antirabbica delle volpi, come da relativo piano sperimentale approvato il 24 luglio 1989 dalla CEE e per il quale è previsto un cofinanziamento comunitario nella misura del 50% delle spese sostenute per l'attuazione dello stesso;

e) L. 49.537.000.000 tra le regioni e le province autonome per le finalità indicate in premessa.

La ripartizione delle predette somme, in proporzione alla popolazione delle regioni e delle province autonome medesime, è riportata nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 7 aprile 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1991 - PARTE CORRENTE

RIPARTIZIONE SOMME RESIDUE

	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	3.728
Valle d'Aosta	100
Lombardia	7 675
Provincia autonoma di Bolzano	380
Provincia autonoma di Trento	387
Veneto	3 776
Friuli-Venezia Giulia	1 027
Liguria	1 464
Emilia - Romagna	3 368
Toscana	3 046
Umbria	707
Marche	1 232
Lazio	4 461
Abruzzo	1.094
Molise	289
Campania	5 044
Puglia	3 507
Basilicata	536
Calabria	1.826
Sicilia	4 462
Sardegna	1 428
Totale	49 537

93A3076

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1993), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 25 maggio 1993, n. 160** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pagina 4), **recante: «Misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei *referendum* popolari indetti per il 18 aprile 1993».**

AVVERTENZA.

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1), contiene anche ulteriori disposizioni in materia elettorale (articoli 2 e 3) il cui testo è riportato in appendice

Art. 1.

1. In occasione dello svolgimento dei *referendum* popolari indetti per domenica 18 aprile 1993 con decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993 ***(a)***, le operazioni di timbratura delle schede previste dall'articolo 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ***(b)***, che trova applicazione in virtù dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ***(c)***, sono effettuate nel pomeriggio di sabato 17 aprile 1993, subito dopo l'autenticazione delle schede di cui all'articolo 45 del citato testo unico ***(b)***.

(a) I D P R 25 febbraio 1993, di indizione di *referendum* popolari, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 50 del 2 marzo 1993

(b) Gli articoli 45 e 46 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono così formulati:

«Art. 45. — Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica».

«Art. 46. — Alle ore sei antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il presidente riprende le operazioni elettorali, e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta. Quindi, prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 50, ultimo comma.

Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione».

(c) L'art. 50 della legge n. 352/1970 (Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) risulta così formulato:

«Art. 50. — Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 della legge di conversione:

«Art. 2. — 1. Nell'art. 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: "marittimi", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "naviganti".

2. La lettera *a)* del secondo comma dell'art. 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente:

"*a)* certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;"».

«Art. 3. — 1. Dopo il comma sesto dell'art. 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è inserito il seguente:

"Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda".

2. L'ultimo comma del citato art. 47 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituito dai seguenti:

"Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

E tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa".

3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 48 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 sono sostituiti dal seguente:

"Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala"».

Si trascrive il testo delle disposizioni come sopra modificate:

— Art. 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957:

«Art. 50. — I *naviganti* fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) *certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;*

b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei *naviganti* che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione».

— Art. 47 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D P R. n. 570/1960·

«Art. 47. — Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare e dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del consiglio comunale si svolge anche quella del consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura, provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa»

— Art 48 del citato testo unico approvato con D.P R n 570/1960.

«*Art 48. — Alle sei del giorno fissato per la votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala*

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti·

a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione·

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare,

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art 95

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54»

93A3136

CIRCOLARI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE maggio 1993, n. **1192.**

Redazione e controllo dei piani economico-finanziari di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 504/1992.

Alle amministrazioni provinciali e comunali

e, per conoscenza·

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile

Alle presidenze delle giunte regionali

Alle presidenze delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle prefetture

Ai comitati regionali di controllo

All'Associazione nazionale comuni italiani (A N C I)

All'Unione province italiane (U P.I)

All'Unione nazionale comuni montani (U.N.C E M)

Alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (C I S P E L.)

Alla Associazione nazionale certificatori revisori enti locali

1. **Premessa**

Si fa seguito alla precedente circolare n. 1188/93, pubblicata sulla G.U. n. 49 del 1° marzo u.s., per fornire ulteriori indicazioni per la redazione dei piani economico-finanziari previsti dall'art. 46 del D. L.vo 504/92, al fine di avere una base comune di valutazione per l'assenso degli stessi, ai sensi del settimo comma dello stesso articolo, che abilita la Cassa depositi e prestiti all'esame per l'approvazione dei piani per le opere direttamente finanziate.

Dopo una necessaria premessa di richiamo, l'esposizione si articolerà, in sequenza logica, nei seguenti paragrafi : *il problema delle tariffe, il problema dell'equilibrio, la valutazione del bacino d'utenza e la stima dei volumi di attività, il progetto e l'analisi dei costi di esercizio, la costruzione del piano, la determinazione della tariffa, la verifica dell'economicità dell'intervento, la tipologia di opere interessate.*

In allegato verrà fornito: a) l'elenco delle tipologie di opere soggette all'art. 46 nonchè, b) un esempio pratico, che riproduce quello sinteticamente indicato nella precedente circolare e che si ritiene, tenendo conto delle indicazioni teoriche contenute nel testo, sufficientemente indicativo. I dati numerici sono a puro titolo esemplificativo e come tali vanno assunti.

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le domande di mutuo relative ai servizi pubblici, munite del piano economico-finanziario, potranno essere inoltrate alla Cassa, che provvederà, senza oneri aggiuntivi per gli Enti, agli ulteriori adempimenti ai sensi del citato settimo comma dell'art. 46.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 46 del D.L.vo n.504/92 introducono il principio che per gli investimenti relativi ai servizi a "carattere imprenditoriale" non si può prescindere dall'equilibrio tra le poste dei ricavi e quelle dei costi (di investimento e di gestione).

Ciò significa che gli Enti prima di procedere all'investimento devono analizzare la capacità dell'investimento proposto di coprire le spese di gestione, gli oneri di ammortamento fisico del bene, e quelli derivanti dall'indebitamento, sulla base di un sistema di prezzi di cessione del servizio e/o tariffe adeguato.

La valutazione economica e finanziaria dell'investimento, che il legislatore sintetizza nella dizione **piano economico-finanziario,** dovrà articolarsi in più elaborazioni, che vedremo in seguito in modo specifico, che diano conto della giusta dimensione del progetto in rapporto con la fruizione dell'impianto sulla base di tariffe compatibili con il mercato.

Data la novità sostanziale, per gli enti locali, di questa nuova metodologia, sorge la necessità di una elaborazione di base, che permetta di fornire una traccia cui gli Enti e la Cassa possano uniformarsi.

L' esigenza di uniformità di comportamento dovrebbe essere richiesta anche dagli Istituti di credito designati, che pur avendo una profonda conoscenza di questa metodologia in campo industriale, devono oggi adeguarla alle indicazioni legislative che prevedono l'equilibrio all'interno del singolo investimento e non già della situazione di bilancio del soggetto proponente, tenendo inoltre conto della contabilità adottata dagli enti locali (finanziaria ma leggibile in termini economici).

La presente circolare si concretizza in schede ragionate sul percorso da seguire.

L'impostazione che cerca di semplificare al massimo il procedimento, tiene conto che ci si rivolge anche ai piccoli Comuni (dove spesso non esiste il ragioniere).

E' evidente che ad investimenti rilevanti da parte di soggetti complessi (Aziende, Consorzi, ecc.) corrisponderà un'analisi più elaborata.

1. IL PROBLEMA DELLE TARIFFE

Il legislatore al 4 comma dell'art.46 per stabilire una base comune di valutazione, ha indicato tassativamente **i criteri** secondo i quali deve essere determinata la tariffa, che saranno considerati nell'elaborazione successiva per verificare il rispetto del dettato legislativo. Tali criteri sono:

a) la tariffa deve assicurare l'integrale copertura dei costi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario nonchè l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

b) nel determinare la tariffa è necessario che si tenga conto dell'entità dei costi di gestione e della qualità del servizio.

E' qui il caso di chiarire che il vincolo delle tariffe che coprano integralmente i costi riguarda i **servizi di nuova istituzione**; mentre per i **servizi in essere**, specie per quelli "a rete", occorre distinguere le normali opere di manutenzione, sostituzione o estendimento naturale del servizio, che sono fuori dal campo di applicazione dell'art.46 e nuovi investimenti come la costruzione di opere dirette al potenziamento del servizio (nuove adduzioni) e alla fruizione ex novo del servizio in zone di espansione extra perimetro urbano (nuove lottizzazioni o nuovi insediamenti civili o industriali), **per le quali è indubbia l'applicazione dell'art.46.**

Tuttavia al fine di evitare conseguenze non certamente volute dal legislatore, sono da tener presenti i seguenti principi:

a) se dal piano economico-finanziario del nuovo investimento, risulta che la tariffa o il prezzo già in essere per i servizi esistenti, è idoneo ad assicurare l'equilibrio richiesto è ovvio che nessuna variazione di esso debba essere effettuata;

b) qualora si voglia comunque assicurare una uniformità di tariffazione, nulla vieta che l'Ente possa ricomprendere tra "i ricavi" una contribuzione dell'Ente stesso (nel rispetto del punto b) del quarto comma dell'art.46), che copra l'eventuale differenza tariffaria, necessaria al raggiungimento dei due equilibri;

c) analoga operazione è egualmente possibile per "finalità sociali" onde permettere una tariffa o un costo del servizio più conveniente rispetto ai prezzi di mercato, o favorire categorie di cittadini economicamente più deboli;

d) si ritiene, infine, che non sia più possibile per l' Ente locale, effettuare investimenti nei "servizi", con ricorso al credito, senza la fissazione di una tariffa, nel senso che non può essere prevista la "gratuità" del servizio, ponendo l'onere globalmente a carico del bilancio.

Altro punto di estrema importanza da tenere presente, è che l'art.46 innova e si sovrappone al sistema dei prezzi amministrati, in quanto per tutti i servizi per i quali scatta l'applicabilità del citato articolo, si ha la "liberalizzazione" ; e ciò vale non soltanto per la fattispecie in esame ma anche per quei servizi pubblici che verranno gestiti mediante S.p.A.. ai sensi dell'art.12 della legge 498/92.

Il residuo di controllo pubblico consiste nell'obbligo di comunicare al CIP o al C.P.P., l'ammontare della tariffa o del prezzo unitario che si intenderebbe adottare, al fine della valutazione di eventuali fattori inflattivi o contrastanti con gli indirizzi di politica generale.

Se la risposta è positiva o non si abbia alcuna risposta entro 30 giorni dalla comunicazione (silenzio assenso) la tariffa per quell'investimento è liberalizzata, e può essere aggiornata, in relazione ai costi, anno per anno, seguendo la medesima procedura.

Se la risposta è negativa, il relativo investimento rimane bloccato, ed il progetto deve essere abbandonato o ridimensionato.

2. IL PROBLEMA DELL'EQUILIBRIO

La costruzione di uno schema di piano economico-finanziario che rispetti le disposizioni di cui all'art.46 del D.L. 504/92 richiede la preliminare definizione dei concetti di equilibrio economico e di equilibrio finanziario caratterizzanti un determinato progetto di investimento.

EQUILIBRIO ECONOMICO DI UN INVESTIMENTO: un investimento è caratterizzato dall'equilibrio economico quando, nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto per la sua valutazione, il flusso (attualizzato) dei ricavi derivanti dall'investimento è almeno sufficiente a coprire l'ammontare (attualizzato) dei costi sostenuti compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario.

EQUILIBRIO FINANZIARIO DI UN INVESTIMENTO: un investimento è caratterizzato dall'equilibrio finanziario quando, nell'arco dell'orizzonte temporale prescelto, **per ogni esercizio** il soggetto che realizza e successivamente gestisce l'opera ha a disposizione un insieme di risorse finanziarie che gli consenta di fronteggiare l'ammontare degli **esborsi monetari** connessi alla realizzazione ed al funzionamento dell'investimento stesso.

L'ente locale che intende realizzare un investimento nel rispetto delle condizioni di equilibrio suindicate dovrà pertanto adottare un prezzo di vendita del bene o servizio prodotto (tariffa) che da un lato sia in linea con i valori correnti di mercato e dall'altro consenta di ottenere un volume di ricavi in grado di coprire i costi di realizzazione e di funzionamento dell'opera. Affinchè queste due condizioni siano soddisfatte sarà necessario che la "capacità produttiva" dell'impianto progettato sia correttamente dimensionata tanto in relazione al costo dell'investimento quanto in riferimento alla domanda del bene o del servizio, presente sul mercato.

La valutazione complessiva del progetto dovrà articolarsi nelle seguenti fasi:

1) la stima del bacino di utenza e quantificazione dei volumi dell'attività ;

2) l'analisi del progetto, dei tempi di realizzazione, dei costi di investimento e di esercizio e della potenzialità produttiva;

3) la costruzione del piano economico-finanziario, integrato, in ottemperanza con quanto disposto dall'art.46 con il piano finanziario di cui all'art.4 del D.L.65/89 convertito dalla legge 155/89;

4) la determinazione della tariffa;

5) la verifica della sussistenza dell'equilibrio economico e finanziario mediante la proiezione dei conti economici e dei flussi di cassa.

3. LA VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E LA STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA'

Per l'individuazione degli obiettivi di vendita del bene o del servizio che si intende produrre (di cui dovrà essere effettuata una dettagliata descrizione) è opportuno che l'Ente promotore dell'investimento parta dalla definizione del "bacino di utenza" dell'opera.

Il bacino di utenza, in una analisi volutamente semplificata quale la presente, può essere individuato facendo riferimento alla popolazione residente sull'area in cui si ritiene che l'investimento possa produrre i propri effetti.

Nel definire tale area è necessario tenere in considerazione svariati elementi quali: la struttura morfologica del territorio, l'efficienza dei sistemi di trasporto, le abitudini dei residenti, ecc...

Nell'ambito del bacino di utenza così definito occorre, quindi, stimare la domanda potenziale del bene o del servizio che si intende produrre provvedendo contestualmente a:

- quantificare la quota di tale domanda già soddisfatta dall'offerta esistente (domanda soddisfatta);
- indicare la tariffa media correntemente praticata.

La differenza fra domanda potenziale e domanda soddisfatta fornirà l'ammontare della domanda da soddisfare all'interno della quale dovranno essere individuati gli obiettivi di vendita del bene o servizio che si intende produrre.

Per le grandezze suindicate si dovrà inoltre ipotizzare il probabile andamento lungo l'arco temporale prescelto.

Per quanto riguarda le previsioni (obiettivi) di vendita si sottolinea che le stesse saranno influenzate dalla tariffa o prezzo di vendita che si intende adottare e di cui dovrà essere verificata la congruità in relazione al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario.

L'elaborato per la stima dei volumi di attività potrebbe essere così sintetizzato:

- organizzazione tecnica e descrizione del servizio;
- definizione del bacino di utenza;
- obiettivi tecnico-commerciali.

Tavola 1 - Analisi della domanda e dell'offerta esistenti nell'anno di redazione del progetto con indicazione della tariffa media correntemente praticata

servizio	domanda potenziale (quantità)	domanda soddisfatta (quantità)	tariffa media applicata

Tavola 2- Stima della domanda annua (quantità)

anni	Domanda potenziale	Domanda soddisfatta	Domanda da soddisfare	Obiettivi di vendita
1				
2				
n				

In questa fase di ricerca teorica occorre indicare l'eventuale tariffa media praticata per la domanda già soddisfatta e la previsione della "nuova" domanda che si intende soddisfare in relazione alla fissazione di una tariffa +\- quella media esistente.

Tavola 3 - Previsione rapporto tariffa\nuova utenza

nuovo servizio	tariffa prevista	ulteriore domanda soddisfatta

La previsione potrà essere articolata su uno o più livelli di tariffa ai quali corrisponderà una diversa quantità di domanda del servizio.

Ciò serve ad avere una prima indicazione del livello teorico di tariffa rispetto alla variabilità dell'utenza, che poi dovrà essere confrontato con i costi di investimento e di gestione del servizio, quali risulteranno dal piano economico-finanziario.

4. IL PROGETTO

Partendo dagli obiettivi precedentemente definiti si potrà procedere al conseguente dimensionamento dell'impianto che si intende realizzare.

In ordine al progetto dovranno essere fornite:

a) una relazione sul progetto con la descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali dello stesso, delle principali tipologie di lavori ed opere con l'indicazione dei parametri (dimensionali e/o di prestazione) necessari per la valutazione dei costi;

b) una relazione sui costi di investimento;

c) una relazione sui tempi . A nostro avviso nella relazione sui tempi si dovrebbe tener conto oltre che dei tempi per **la realizzazione e per l'entrata in esercizio** dell'impianto, anche dei tempi per l'iter amministrativo di approvazione del progetto, licenze, permessi e pareri.

La nostra esperienza ci insegna che spesso, pur avendo le risorse finanziarie disponibili, gli enti non iniziano le opere in quanto sono sprovvisti, per esempio, delle necessarie licenze. Poichè ai nostri fini i tempi di realizzazione dell'opera sono estremamente importanti si ritiene di richiamare l'attenzione su questo aspetto.

Si suggeriscono possibili schemi riepilogativi in ordine agli elementi suesposti:

Tavola 4 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione- valori in milioni di lire

anni	aree	infrastr.re	fabbricati	impianti e macchinari	attrezz.re	altre voci	totale
1							
.							
.							
k							
totali							

k = anni di realizzazione

L'ente dovrà anche esplicitare la potenzialità massima dell'impianto, la percentuale di utilizzo nell'anno di entrata in servizio e l'andamento di tale percentuale lungo l'orizzonte temporale prescelto (n anni).

Tavola 5 - Previsione utilizzo

anni d'esercizio	**potenzialità impianto**	**obiettivi di vendita (vedi tav. 2)**	**% di utilizzo**
1			
2			
.			
.			
n			

5. ANALISI DEI COSTI DI ESERCIZIO

I costi di esercizio, già individuati in base ai parametri dimensionali e di prestazione desumibili dal progetto e utilizzati per la redazione del piano finanziario di cui all'art. 4 della legge 155/89, devono essere proiettati per tutto l'orizzonte temporale prescelto.

Si suggeriscono i seguenti prospetti riepilogativi:

Tavola 6 - Proiezione spese di gestione (valori in milioni di lire)

Anni	**Pers.le**	**Manut.ne**	**Energia elettr. e f.m.**	**Acqua**	**Pulizia**	**Comb.li**	**Altre**	**Totale**
1								
2								
.								
.								
n								

Tavola 7 - Proiezione dei costi di esercizio

Anni	Spese di gestione (vedi totale tav. 6)	Spese generali di amministraz.ne (quota parte)	Oneri finanziari (1)	Ammortamento tecnico (2)	Totale
1					
2					
.					
.					
n					

(1) Oneri di preesercizio

I mutui che vengono concessi agli enti locali vanno integralmente in ammortamento dal primo gennaio successivo alla data di stipula del contratto - se il finanziamento è assicurato dal sistema bancario - o della determina direttoriale, - se il finanziamento è assicurato dalla Cassa depósiti e prestiti

Si pone quindi il problema della considerazione degli esborsi per il pagamento delle rate di ammortamento del o dei mutui, prima che l'opera finanziata sia completata e che conseguentemente il servizio entri in funzione.

E' chiaro che nell'arco temporale dell'esecuzione, che nel campo privato corrisponde normalmente con il periodo di pre-ammortamento del finanziamento, non si possa ricercare l'equilibrio finanziario, così come definito nelle premesse, per la mancanza di entrate correlative.

Il pagamento delle rate sarà assicurato, in conformità del piano finanziario ex art.4 D.L. N. 65, dalle ordinarie disponibilità di bilancio. (cfr. punto 6)

In alternativa, dato che il pagamento delle rate è avvenuto prima dell'avvio a regime del servizio, potrebbe essere considerata la capitalizzazione di detti interessi, ammortizzabile nell'arco temporale preso a base del piano.

(2) Ammortamenti

Un necessario richiamo dell'attenzione sugli ammortamenti:

- gli ammortamenti tecnici, considerati nel piano in termini economici (Tav. 7) in base a specifici coefficienti, che per uniformità vengono mutuati da quelli fiscali ai sensi del D.M. Finanze 30 dicembre 1988, non possono coincidere con l'importo della quota capitale che annualmente viene restituita secondo l'andamento del piano di ammortamento del mutuo (rata costante);
- gli ammortamenti finanziari, nello stesso piano, invece, fanno riferimento alla quota interessi, contenuta in ciascuna rata dell'anno di riferimento;
- nella successiva Tav. 9 (proiezione dei flussi di cassa) il fenomeno verrà esaminato sotto l'aspetto finanziario per cui sotto la voce "rimborso mutuo" si evidenzierà l'importo della rata di ammortamento del mutuo nelle sue componenti di quota interesse e capitale.

6. LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Sulla base delle precedenti valutazioni si deve procedere alla costruzione dei due piani previsti dall'art.4 del decreto legge n.65 convertito dalla legge 155\89 (piano finanziario) e dall'art.46 del D.Lvo 504\92 (piano economico-finanziario).

Il primo è riferito alla valutazione della possibilità di copertura della rata di ammortamento del mutuo e delle spese di gestione dell'impianto a regime (si intende a "regime" quando l'utenza è pari o superiore al livello massimo previsto - cfr Tav. 5) con le disponibilità esistenti sul bilancio corrente, il secondo alla previsione di costi e di ricavi una volta attivato l'investimento.

E' evidente che la valutazione delle spese di gestione sarà eguale nei due piani.

PIANO INVESTIMENTO

NATURA DELL' INVESTIMENTO:

COSTO PREVISTO: (tav.3)

MUTUO:

TASSO DI INTERESSE %, DURATA

SEZ. A - Piano Finanziario (Art. 4 D.L. 65/89)		
SPESE DI GESTIONE		
Descrizione	Importi parziali	Importi totali
1) Personale (n. complessivo degli addetti, qualifica, retrib.ne)	L.	L.
2) Manutenzione (distinta per fabbricati, impianti, ecc. con incidenza annua)	L.	L.
3) Funzionamento: - forza motrice - energia elettrica - acqua - pulizia - combustibili - altre	 L. L. L. L. L. L.	L.
4) Materiali di consumo	L.	L.
TOTALE ANNUO SPESE DI GESTIONE		L.

ONERI DI AMMORTAMENTO		
a) Quota capitale	L.	
b) Quota interessi	L.	
TOTALE		L.

RIEPILOGO SPESE DA FRONTEGGIARE		COPERTURA (*)
1) Oneri di ammortamento	L.	Cap. .... L. ....
2) Spese di gestione	L.	Cap. .... L. ....
		Cap. .... L. ....
Totale	L.	Totale L.

(*) L'importo troverà copertura nelle disponibilità all'uopo indicate, nei vari capitoli del bilancio di previsione dell'anno in corso.

SEZ. B - Piano Economico-Finanziario (Art. 46 D.L.vo 504/92)	
COSTI	**RICAVI**
Costi di esercizio (vedi Tav. 7)	
a) Spese di gestione (vedi piano finanziario ex art. 4) L.	- Proventi del servizio (a saldo): (per la determinazione della tariffa vedi p.7) L.
b) Spese generali di amministrazione (quota parte) L.	- Altri proventi (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc...) L.
c) Ammortamento tecnico (Imm. e attrezzature) L.	- Contribuzioni L.
d) Oneri finanziari (interessi mutuo) L.	
Totale costi L.	**Totale ricavi L.**

7. LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Individuati i costi di realizzazione nella componente annuale e di gestione, si deve quindi determinare il livello della tariffa/prezzo, risultante in prima battuta, dal quoziente tra i costi globali, al netto di altre entrate, ed il numero totale delle utenze previste (secondo la tav. 2 e 3), riferite ad un anno a regime.

Sulla base di questa prima indicazione si va a verificare:

a) il rapporto con tariffe/prezzi vigenti e la praticabilità della tariffa fissata;

b) l'equilibrio economico;

c) l'equilibrio finanziario;

e ciò anche al fine di prevedere la necessità di un'eventuale contribuzione specifica dell'ente locale, al fine di un contenimento della tariffa/prezzo.

8. LA VERIFICA DELL'ECONOMICITA' DELL'INTERVENTO

L'investimento sarà caratterizzato da equilibrio economico, e perciò correttamente dimensionato, quando il Valore Attuale Netto (VAN) dei risultati di gestione (somma algebrica dei valori attualizzati dei risultati netti di gestione) sarà maggiore o uguale a 0.

Si ritiene opportuno sottolineare che, nell'ipotesi di finanziamento concesso dalla Cassa depositi e prestiti il tasso di attualizzazione non potrà essere inferiore al tasso (attualmente 9%) praticato sul finanziamento medesimo.

Per la verifica bisogna costruire un prospetto articolato sulla durata del mutuo, come segue:

8.1 Verifica sussistenza equilibrio economico

Tavola 8 - Proiezione dei conti economici - valori in milioni di lire

N.B. la proiezione va effettuata a partire dall'anno di entrata in servizio dell'opera

anni	ricavi totali a	costi di spese b	Spese gen.li di amm.ne c	ammort.to tecnico d	oneri finanziari e	risultato netto f= a- (b+c+d+e)	fattore di sconto g	risultato netto attualizzato h= f x g
1							1,0000	
2							0,9174	
3							0,8417	
4							0,7722	
5							0,7084	
6							0,6499	
7							0,5963	
8							0,547 0	
9							0,5019	
10							0,4604	
11							0,4224	
12							0,3875	
13							0,3555	
14							0,3262	
15							0,2992	
16							0,2745	
17							0,2519	
18							0 2311	
19							0,212 0	
20							0,1945	
							VAN	Totale

anni = orizzonte temporale (durata mutuo)

ricavi = tariffa (vedi p. 7) X utenza (colonna obiettivi di vendita di Tav. 2) + altri rientri (cfr. piano)

spese di gestione = (vedi Tav. 7)

spese generali di amministrazione = (vedi Tav. 7)

ammortamento tecnico = (vedi Tav. 7)

oneri finanziari = sono rappresentati dalla quota interessi della rata di ammortàmento del mutuo (vedi Tav. 7)

fattore di sconto = Se il tasso di attualizzazione è fissato al 9% i coefficienti di sconto assumono i valori indicati nella colonna. La formula generale per il calcolo dei coefficienti di sconto è la seguente:

$$\frac{1}{(1+r)^n}$$

dové: **r** = tasso di attualizzazione

n = numero dei periodi considerati

Valore attuale netto (VAN) = somma dei risultati netti attualizzati

La condizione di equilibrio economico sarà rispettata quando la somma dei valori indicati nella colonna **h** sarà maggiore o uguale a zero.

La presenza di un VAN negativo indicherà che la tariffa adottata non soddisfa il requisito dell'economicità per cui sarà necessario o modificarne il livello o rivedere il progetto nel suo insieme al fine di ridurre i costi.

Si evidenzia che, anche in presenza di VAN positivo, per i primi esercizi (fino al raggiungimento del cosiddetto break-even point - punto di pareggio costi/ricavi -) i risultati saranno negativi ma, essendo gli stessi in larga misura determinati dall'ammortamento tecnico (voce di costo che non dà luogo alla corrispondente manifestazione numeraria negativa), la gestione finanziaria potrebbe restare in equilibrio (vedi punto successivo).

8.2 Equilibrio finanziario

Una volta verificata la sussistenza dell'equilibrio economico è possibile passare alla costruzione del prospetto finale (proiezione dei flussi di cassa) con il quale evidenziare la sussistenza dell'equilibrio finanziario.

Il prospetto (Tav. 9) illustra per i vari esercizi, in cui il servizio è in funzione, l'andamento dei flussi di cassa in entrata ed uscita conseguenti alla realizzazione dell'investimento ed alla gestione del servizio.

La valutazione della sussistenza o meno dell'equilibrio finanziario dovrà essere effettuata a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'impianto perchè solo da allora si avranno rientri monetari.

Tavola 9 - Proiezione dei flussi di cassa - valori in milioni di lire

anni (1)	rientri per vendita servizio (2)	altri rientri (2)	TOTALE RIENTRI	costi di gestione (2)	Rata rimborso mutuo (3)		TOTALE SPESE	SALDI DI CASSA (4)
					quota capitale	quota interessi		

1. Nel periodo di costruzione, le spese per le rate di ammortamento del mutuo, da sostenere prima dell'entrata in funzione dell'impianto non vengono considerate in quanto trovano copertura nelle previsioni di bilancio di cui al piano finanziario ex art.4 D.L.n.65/89 (cfr.p.6)
2. cifre indicate nel piano
3. rata di ammortamento del mutuo
4. differenza tra totali rientri e totale spesa

Si ha l'equilibrio finanziario quando in ogni anno, i saldi di cassa sono uguali o superiori a 0.

Nell'ipotesi che i saldi di cassa siano negativi il piano economico finanziario dovrà essere rielaborato, incrementando le entrate mediante:

- aumento della tariffa;
- contribuzione specifica carico del bilancio dell'Ente;
- reperimento di altre entrate ricorrenti (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc..).

9. TIPOLOGIE DI OPERE INTERESSATE

L'art.46, 1° comma così si esprime: opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici.

Da questa definizione non sarebbe agevole giungere alla definizione dei servizi interessati dalla nuova normativa.

Ma "poichè la norma è costruita sull'equilibrio economico e sulla determinazione di una tariffa, che tale equilibrio assicuri, è facile indicare come discrimine l'esistenza di un prezzo del servizio fornito, che ogni utente deve pagare per fruire del servizio stesso. Un'attività quindi, che deve essere organizzata, che ha dei costi e che deve avere dei ricavi; da qui la dizione di servizi a rilevanza imprenditoriale ".

Sulla base di questa premessa teorica, a prescindere da qualsiasi qualificazione dei servizi, siano essi a domanda individuale o a carattere produttivo od altro, in questa sede ci limitiamo a presentare un elenco di opere pubbliche alle quali, a nostro avviso, si applicano le nuove disposizioni legislative.

L'elenco, che non può considerarsi esaustivo delle tipologie di opere a cui deve applicarsi l'art.46, ha come unico obiettivo quello di rendere più agevole il lavoro sia degli Enti locali che degli Istituti mutuanti, in questa fase iniziale di attuazione delle norme.

Poichè si sta costruendo uno strumento di lavoro, questo deve avere la massima agibilità, si utilizza come base, per l'elaborazione del nostro elenco, la codifica delle opere già conosciuta dagli operatori del settore, e cioè quella utilizzata dalle strutture pubbliche che seguono il sistema delle autonomie (Ministero dell'Interno, Cassa Depositi e Prestiti, Ragioneria Generale dello Stato).

Il Direttore Generale
(Giuseppe FALCONE)

Allegato A

ELENCO

IMPIANTI SPORTIVI E STRUTTURE RICETTIVE

- impianti sportivi (*)
- impianti ricreativi per lo spettacolo
- opere ricettive per il turismo

OPERE IGIENICO- SANITARIE

- impianti di depurazione
- impianti di smaltimento dei rifiuti
- mattatoi
- impianti di disinquinamento

OPERE IDRICHE

- acquedotti
- opere di captazione ed adduzione
- serbatoi idrici

OPERE MARITTIME LACUALI E FLUVIALI

- porti
- moli

VIABILITA' E TRASPORTI

- parcheggi
- metropolitane
- aeroporti
- eliporti
- ferrovie locali

ENERGIA

- energia (produzione)
- impianti produzione idroelettrica
- impianti produzione termoelettrica
- centrali elettriche
- elettrodotti
- metanodotti
- gasdotti
- energia alternativa
- oleodotti

OPERE PUBBLICHE VARIE

- opere per attività commerciali
- mercati
- fiere
- stabilimenti termali

(*) Sono esclusi gli impianti senza strutture per il pubblico e comunque contenuti nell'importo di 300 milioni (es. impianti di quartiere).

Allegato B

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (ART.46 D.L.vo 584/92)

Progetto: Costruzione piscina coperta

1. VALUTAZIONE DEL BACINO DI UTENZA E STIMA DEI VOLUMI DI ATTIVITA'

1.1 Bacino di utenza

L'impianto verrà localizzato nel territorio di un comune limitrofo di un capoluogo di provincia:

la popolazione residente nell'area considerata ammonta a circa 170.000 abitanti

In detta area esistono e sono funzionanti altre quattro piscine (due olimpioniche comunali e due di dimensioni più ridotte gestite da privati).

1.2 Volumi di attività

Servizi offerti:

1) nuoto libero

2) convenzioni con società sportive e manifestazioni agonistiche

3) pubblicità

N.B.. Per semplicità di esposizione non si stimeranno nè le tariffe nè i rientri monetari connessi ai servizi n.2 e 3, conseguentemente si supporrà che l'equilibrio economico-finanziario debba essere ottenuto con i soli proventi derivanti dal servizio n.1.

Stima domanda nuoto libero

Possiamo ragionevolmente ipotizzare che una percentuale pari al 3% della popolazione residente sia disponibile a svolgere attività natatoria con una frequenza media di un'ora tre volte a settimana. Tale percentuale deriva dall'esame di svariati parametri statistici tra i quali:

età media della popolazione, reddito medio, numero società sportive esistenti , ecc.

La domanda potenziale in termini di ore di frequenza annua ammonta pertanto a:

5.100 x 3 x 50 = 765.000 dove.
- 5.100 è il 3% della popolazione residente
- 3 sono le ore di frequenza settimanale di ogni utente
- 50 sono le settimane all'anno di apertura degli impianti

Le piscine attualmente in funzione operano già al livello massimo di utilizzazione e riescono a soddisfare una domanda di complessive 420.000 ore di frequenza annua.

Possiamo pertanto costruire il seguente prospetto:

tavola 1 - Stima domanda nell'anno di redazione progetto

servizio	domanda potenziale	domanda soddisfatta	domanda da soddisfare	tariffa media lire/ora
	ore di frequenza annua			
nuoto libero	765.000	420.000	345.000	8.000

Possiamo quindi dimensionare il nostro impianto in funzione di una possibilità di utilizzo massimo di:

120.000 ore all'anno così determinata:

ore giornaliere di utilizzo 400 (40 persone all'ora x 10 ore di apertura)

giorni di apertura dell'impianto a settimana: 6

settimane di apertura all'anno: 50

capacità massima: 400 x 6 x 50 = 120.000 (ore annue di frequenza)

Gli impianti già esistenti operano sulla base di una tariffa oraria media di £ 8.000 all'ora. (tale tariffa sarà considerata ai fini della preliminare verifica della economicità dell'intervento di cui al successivo punto 5)

Una volta definita la capacità produttiva massima è possibile stimare lungo l'orizzonte temporale prescelto il presumibile andamento della domanda da soddisfare e degli obiettivi di vendita del nuovo impianto.

(Riteniamo che l'arco temporale di previsione debba coincidere con la durata di ammortamento del mutuo)

Possiamo pertanto costruire la successiva tavola 2:

tavola 2 - Andamento della domanda - ore annue di frequenza

anni	domanda potenziale (1)	domanda soddisfatta (1)	domanda da soddisfare	obiettivi di vendita (2)	
1994	765 000,00	420.000,00	345.000,00	0,00	periodo di
1995	765.000,00	420.000,00	345.000,00	0,00	costruzione
1996	765.000,00	420.000,00	345.000,00	45.000,00	
1997	765.000,00	420.000,00	345.000,00	57.500,00	
1998	765.000,00	420 000,00	345.000,00	66.125,00	
1999	765.000,00	420.000,00	345.000,00	76.043,75	
2000	765.000,00	420.000,00	345.000,00	87.450,31	
2001	765.000,00	420.000,00	345.000,00	100.567,86	
2002	765.000,00	420.000,00	345.000,00	115.653,04	
2003	765.000,00	420.000,00	345.000,00	116.809,57	
2004	765.000,00	420.000,00	345.000,00	117 977,66	
2005	765.000,00	420.000,00	345.000,00	119.157,44	
2006	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2007	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2008	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2009	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2010	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2011	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2012	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2013	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	
2014	765.000,00	420.000,00	345.000,00	120.000,00	

(1) - non si ipotizzano aumenti nè per la domanda potenziale nè per quella soddisfatta da altri impianti

(2) - per le previsioni (obiettivi) di vendita sono stati ipotizzati tassi di crescita più sostenuti nei primi esercizi.

2. IL PROGETTO

Sulla base dei dati desumibili dal progetto e dal calendario lavori è possibile costruire il seguente prospetto:

tavola 3 - Costo dell'investimento e tempi di realizzazione

valori in milioni di lire

anni	aree	infrastrutture	fabbricati	impianti e macchinari	attrezzature	altre voci (1)	TOTALE
1994	420,00	163,50	817,10	0,00	0,00	119,00	1 519,60
1995	0,00	250,70	695,70	545,00	163,00	226,00	1 880,40
totale	420 00	414,20	1 512,80	545,00	163,00	345,00	3.400,00

(1) = spese tecniche, imprevisti ecc.

Poichè supponiamo che l'impianto sia in grado di raggiungere la capacità "produttiva" massima già dal secondo anno di esercizio la tavola relativa alle previsioni di utilizzo sarà la seguente:

Tavola 4 - Previsioni di utilizzo

anni	potenzialità impianto	obiettivi di vendita (1)	% di utilizzo	
1994	0,00	0,00	0,00	periodo di
1995	0,00	0,00	0,00	costruzione
1996	95.000,00	45.000,00	47,37	
1997	120.000,00	57.500,00	47,92	
1998	120.000,00	66.125,00	55,10	
1999	120.000,00	76.043,75	63,37	
2000	120.000,00	87.450,31	72,88	
2001	120.000,00	100.567,86	83,81	
2002	120.000,00	115.653,04	96,38	
2003	120.000,00	116.809,57	97,34	
2004	120.000,00	117.977,66	98,31	
2005	120.000,00	119.157,44	99,30	
2006	120.000,00	120.000,00	100,00	
2007	120.000,00	120.000,00	100,00	
2008	120.000,00	120.000,00	100,00	
2009	120.000,00	120.000,00	100,00	
2010	120.000,00	120.000,00	100,00	
2011	120.000,00	120.000,00	100,00	
2012	120.000,00	120.000,00	100,00	
2013	120.000,00	120.000,00	100,00	
2014	120.000,00	120.000,00	100,00	

(1) = vedi tavola 2

3. IL FINANZIAMENTO

Importo: £ 3.400 milioni - Ente mutuante: Cassa depositi e prestiti - Durata: anni 20 - tasso: 9%

tavola 5 - Piano di ammortamento mutuo

anni	Resto capitale	Quota capitale	Quota interessi	Totale rata
1994	anno di concessione del mutuo			
1995	3.400,00	65,8	384,6	369,5
1996	3.355,00	70,90	298,60	369,50
1997	3 264,10	77,50	292,10	369,50
1998	3 186,60	84,60	284,90	369,50
1999	3.102,00	92,40	277,10	369,50
2000	3 009,60	100,90	268,60	369,50
2001	2.908,80	110,20	259,40	369,50
2002	2.798,60	120,30	249,20	369,50
2003	2.678,30	131,40	238,20	369,50
2004	2.546,90	143,50	226,10	369,50
2005	2.483,40	156,70	212,90	369,50
2006	2.246,80	171,10	198,40	369,50
2007	2.075,70	186,80	182,70	369,50
2008	1.888,80	204,0	165,50	369,50
2009	1 684,80	222,80	146,70	369,50
2010	1.462,00	243,30	126,20	369,50
2011	1.218,70	265,70	183,80	369,50
2012	953,80	290,10	79,40	369,50
2013	662,90	316,80	52,70	369,50
2014	346,00	346,00	23,50	369,50

4. ANALISI DEI COSTI DI ESERCIZIO

I costi ed i ricavi sono stati stimati senza considerare eventuali variazioni dovute all'inflazione ed al netto di imposte.

Data la natura dell'investimento, inoltre, si è ipotizzato che le spese di gestione siano indipendenti dal grado di utilizzazione dell'impianto.

tavola 6 - Proiezione delle spese di gestione (valori in milioni di lire)

	personale (1)	manutenzione (2)	energia elettrica e forza motrice	acqua	combustibili (metano)	materiali di consumo	altre spese (3)	TOTALE
1994	PERIODO DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO							
1995								
1996	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
1997	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
1998	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
1999	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2000	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2001	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2002	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2003	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2004	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2005	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2006	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2007	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2008	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2009	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2010	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2011	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2012	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2013	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00
2014	150,00	65,00	30,00	10,00	50,00	5,00	60,00	370,00

(1)= per il personale occorre anche una relazione sul dimensionamento dell'organico con indicazione delle qualifiche

(2)= per la manutenzione sono stati adottati i seguenti coefficienti: 1% sul valore dei fabbricati e 3,7% su quello delle attrezzature e dei macchinari

(3)= pulizia e materiali vari

Aggiungendo alle spese di gestione gli oneri finanziari, l'ammortamento tecnico e le spese generali di amministrazione (in quota parte) abbiamo ottenuto il seguente prospetto relativo ai costi di esrcizio:

tavola7 - Proiezione dei costi di esercizio (valori in milioni di lire)

anni	spese di gestione (1)	spese generali di amministrazione	ammortamento tecnico (2)	oneri finanziari (3)	TOTALE	
1994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	periodo di costruzione
1995	0,00	0,00	0,00	304,6	304,60	
1996	370,00	10,00	157,00	298,6	835,60	
1997	371,50	10,00	157,00	292,1	829,10	
1998	373,02	10,00	157,00	284,9	821,90	
1999	374,55	10,00	157,00	277,1	814,10	
2000	376,09	10,00	157,00	268,6	805,60	
2001	377,65	10,00	157,00	259,4	796,40	
2002	379,23	10,00	157,00	249,2	786,20	
2003	380,82	10,00	157,00	238,2	775,20	
2004	382,43	10,00	157,00	226,1	763,10	
2005	384,05	10,00	157,00	212,9	749,90	
2006	385,69	10,00	79,00	198,4	657,40	
2007	387,35	10,00	79,00	182,7	641,70	
2008	389,02	10,00	79,00	165,5	624,50	
2009	390,71	10,00	79,00	146,7	605,70	
2010	392,42	10,00	79,00	126,2	585,20	
2011	394,15	10,00	79,00	103,8	562,80	
2012	395,89	10,00	79,00	79,4	538,40	
2013	397,65	10,00	79,00	52,7	511,70	
2014	399,42	10,00	79,00	23,5	482,50	

(1)= colonna del totale della tavola6

(2)= sono stati utilizzati i coefficienti previsti dalla normativa fiscale: 3% su aree, edifici e spese annesse, 10% su macchinari, attrezzature, impianti e spese annesse

(3)= colonna quota interessi di tavola 5

5. COSTRUZIONE DEL PIANO

(valori in milonii di lire)

SEZ. A - Piano Finanziario (Art. 4 D.L. 65/89)		
SPESE DI GESTIONE		
Descrizione	**Importi parziali**	**Importi totali**
1) Personale (n. complessivo degli addetti, qualifica, retrib.ne) vedi tavola 6	150	150
2) Manutenzione fabbricati attr.re e macchinari vedi tavola 6	25 40	65
3) Funzionamento: - en. elettrica e forza motrice - acqua - combustibili - pulizia e altre spese vedi tavola 6	30 10 50 60	150
4) Materiali di consumo (vedi tavola 6)	5	5
TOTALE SPESE DI GESTIONE		370

ONERI DI AMMORTAMENTO MUTUO	
RATA	369,50

RIEPILOGO SPESE DA FRONTEGGIARE			COPERTURA (*)
1) Oneri di ammortamento	L.	369,5	Cap. .... L. ....
2) Spese di gestione	L.	370,0	Cap. .... L. ....
			Cap. .... L. ....
Totale	**L.**	739,5	**Totale** L.

(valori in milioni di lire)

SEZ. B - Piano Economico-Finanziario (Art. 46 D.L.vo 504/92) (1)	
COSTI	**RICAVI**
Costi di esercizio (vedi Tav. 7)	
a) Spese di gestione (2) (vedi piano finanziario ex art. 4) L 370,0	- Proventi del servizio (a saldo): (per la determinazione della trariffa vedi p.7) L. 796,4
b) Spese generali di amministrazione (2) (quota parte) L. 10,0	- Altri proventi (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc...) L. 0,0
c) Ammortamenti Tecnici (2) (imm. e attrezz.) L. 157,0	- Contribuzioni L. 0,0
d) Oneri Finanziari (Interessi mutuo) L. 259,40	
Totale costi L. 796,4	**Totale ricavi L.** 796,4

(1)- la costruzione del piano è stata effettuata con riferimento all'esercizio in cui si presume che l'utilizzo dell'impianto raggiunga l'80% della potenzialità massima. Tale esercizio si colloca nell'anno 2001

(2)- vedi tavola 7

6. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

A questo punto è possibile effettuare la determinazione della tariffa che sarà frutto del rapporto fra i costi totali indicati nella precedente Sez. B (al netto di altre entrate che nel nostro esempio sono pari a 0) e le utenze previste nell'esercizio di riferimento (cfr. in tavola 2 colonna obiettivi di vendita in corrispondenza dell'anno 2001)

TARIFFA (milioni di lire) = 796,40/100.567,86= 0,007919

Avendo ottenuto dal nostro calcolo una tariffa oraria di circa 7.900 lire all'ora che appare in linea con i prezzi praticati dagli impianti già esistenti possiamo andare a verificare se tale tariffa assicura l'equilibrio economico-finanziario.

6. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO ECONOMICO

tavola 8 - Proiezione dei conti economici previsionali (valori in milioni di lire)

anni	ricavi totali(1)	spese di gestione (2)	spese gen. di amministrazione (3)	ammortamento tecnico (4)	oneri finanziari (5)	risultato netto (6)	fattore di sconto (7)	risultato netto attualizzato (8)
1994			PERIODO DI COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO					
1995								
1996	356,36	370,00	10,00	157,00	298,6	-479,24	1,0000	-479,24
1997	455,34	370,00	10,00	157,00	292,1	-373,72	0,91743	-342,86
1998	523,65	370,00	10,00	157,00	284,9	-298,29	0,84168	-251,06
1999	602,19	370,00	10,00	157,00	277,1	-211,96	0,77218	-163,67
2000	692,52	370,00	10,00	157,00	268,6	-113,13	0,70843	-80,14
2001	796,40	370,00	10,00	157,00	259,4	0,04	0,64993	0,02
2002	915,86	370,00	10,00	157,00	249,2	129,63	0,59627	77,30
2003	925,02	370,00	10,00	157,00	238,2	149,86	0,54783	81,98
2004	934,27	370,00	10,00	157,00	226,1	171,20	0,50187	85,92
2005	943,61	370,00	10,00	157,00	212,9	193,75	0,46043	89,21
2006	950,28	370,00	10,00	79,00	198,4	292,84	0,42241	123,70
2007	950,28	370,00	10,00	79,00	182,7	308,58	0,38753	119,59
2008	950,28	370,00	10,00	79,00	165,5	325,78	0,35553	115,83
2009	950,28	370,00	10,00	79,00	146,7	344,55	0,32618	112,39
2010	950,28	370,00	10,00	79,00	126,2	365,06	0,29925	109,24
2011	950,28	370,00	10,00	79,00	103,8	387,45	0,27454	106,37
2012	950,28	370,00	10,00	79,00	79,04	411,90	0,25187	103,74
2013	950,28	370,00	10,00	79,00	52,7	438,60	0,23107	101,35
2014	950,28	370,00	10,00	79,00	23,5	467,76	0,21199	99,16
							VAN (9)	8,82

(1) = tariffa (par. 6) x obiettivi di vendita (tavola 2)
(2) = colonna spese di gestione di tavola 7
(3) = colonna spese di amministrazione di tavola 7
(4) = colonna ammortamento tecnico di tavola 7
(5)= colonna oneri finanziari di tavola 7
(6) = colonna 1 - (colonna 2 + colonna 3 + colonna 4 + colonna 5)
(7) = coefficienti di sconto nell'ipotesi di tasso di attualizzazione del 9%
(8) = valori attualizzati dei risultati netti (colonna6 x colonna 7)
(9) = valore attuale netto = somma dei risultati netti attualizzati

Poichè il VAN dei risultati netti è maggiore di 0 l'investimento è caratterizzato da equilibrio economico.

8. VERIFICA SUSSISTENZA EQUILIBRIO FINANZIARIO

TAVOLA 9 - PROIEZIONE FLUSSI DI CASSA (*) (valori in milioni di lire)

	ENTRATE			SPESE				
	Rientri per	Altri	TOTALE	spese di	Rimborso mutuo		TOTALE	Saldi di
anni	nuoto libero(1)	rientri	ENTRATE	gestione (2)	capitale (3)	interessi (4)	SPESE	cassa (5)
1994								copertura assicurata dalle previsioni del piano ex art. 4, Legge n. 155/89
1995	Periodo di costruzione dell'impianto				65,00	384,60	369,53	
1996	356,36	0,00	356,36	370,00	70,90	298,60	739,53	-383,17
1997	455,34	0,00	455,34	370,00	77,50	292,10	739,53	-284,19
1998	523,65	0,00	523,65	370,00	84,60	284,90	739,53	-215,89
1999	602,19	0,00	602,19	370,00	92,40	277,10	739,53	-137,34
2000	692,52	0,00	692,52	370,00	100,90	268,60	739 53	-47,01
2001	796,40	0,00	796,40	370,00	110,20	259,40	739,53	56,87
2002	915,86	0,00	915,86	370,00	120,30	249,20	739,53	176,33
2003	925,02	0,00	925,02	370,00	131,40	238,20	739,53	185,49
2004	934,27	0,00	934,27	370,00	143,50	226,10	739,53	194,74
2005	943,61	0,00	943,61	370,00	156,70	212,90	739,53	204,08
2006	950,28	0,00	950,28	370,00	171,10	198,40	739,53	210,75
2007	950,28	0,00	950,28	370,00	186,80	182,70	739,53	210,75
2008	950,28	0,00	950,28	370,00	204,00	165,50	739,53	210,75
2009	950,28	0,00	950,28	370,00	222,80	146,70	739,53	210,75
2010	950,28	0,00	950,28	370,00	243,30	126,20	739,53	210,75
2011	950,28	0,00	950,28	370,00	265,70	103,80	739,53	210,75
2012	950,28	0,00	950,28	370,00	290,10	79,40	739,53	210,75
2013	950,28	0,00	950,28	370,00	316,80	52,70	739,53	210,75
2014	950,28	0,00	950,28	370,00	346,00	23,50	739,53	210,75

(1) = colonna 1 di tavola 8

(2) = colonna 2 di tavola 8

(3) = colonna quota capitale di tavola 5

(4) = colonna quota interessi di tavola 5

(5) = TOTALE ENTRATE - TOTALE SPESE

(*) = per non appesantire l'esposizione abbiamo ipotizzato che tutti i costi ed i ricavi rappresentati nei conti economici (tavola 8) trovino manifestazione numeraria negli esercizi di competenza.

Dal prospetto dei flussi di cassa appare evidente che, pur essendo la tariffa in grado di assicurare l'equilibrio economico, **non risulta soddisfatta nei primi cinque esercizi la condizione di equilibrio finanziario. Sarà pertanto necessario:**

a) prevedere a carico del bilancio comunale delle contribuzioni, da recepire nelle previsioni del piano economico finanziario ex art. 46 del D.L. vo 504/92, che annullino il disavanzo di cassa dei primi esercizi. Tali contribuzioni dovranno essere indicate nella colonna "altri rientri" di tavola 9, oppure

b) individuare ulteriori possibili utilizzazioni dell'impianto in grado di fornire correntemente rientri addizionali rispetto a quelli considerati (es. pubblicità, manifestazioni agonistiche, convenzioni con società sportive, ecc.), oppure

c) fissare la tariffa ad un livello più elevato in modo da ottenere oltre all'equilibrio economico anche quello finanziario

93A3125

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
103 CA	C.M. Goari S.n.c.	Cagliari	2
12 AQ	Tollis Felice	Pescocostanzo	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna elencati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N punzoni
1690 AL	Castellaro & F.lli Benedetti	Valenza	2
1185 FI	Noel B.C. S.r.l.	Firenze	7
1602 MI	Nonsolooro	Milano	12

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1174 AR	MG S.d.f. di Marcia & Rossi	Subbiano
226 BO	Ferrari Patrizia	Castel S. Pietro Terme
33 CB	Di Iorio Giuseppe	Campobasso
16 AQ	Ciancarelli Liborio	Scanno
17 AQ	Di Rienzo Armando	Scanno
21 AQ	Di Rienzo & Montesi	Scanno
32 AQ	Lucci C. & Bartolucci G.	Avezzano
39 AQ	Bernardi Nicolino	Avezzano
43 AQ	Bottega d'arte orafa di Cialone & Altieri	L'Aquila
54 AQ	Rossi Luigi	Capistrello
144 PA	Contino S.r.l.	Palermo
29 PV	Marazzi Giovanni	Miradolo Terme
128 PV	Astori Marco	Pavia
809 RM	«Il Gioiello» di Piergiorgio Gabrielli e Anna Maria Bertisi S.n.c.	Roma

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
3125 AL	Gadoni Luciano	Valenza
3259 AL	Bosio Domenico	Valenza
68 AP	Fidani Luciano	Grottazzolina
76 AP	Sasso Luigi	Monsapolo del Tronto
70 BA	Carlucci Felice	Altamura
62 BG	L'Artigiano orafo di Nava Marco	Almenno S.B.
403 FI	Moazzi Mauro & C. S.n.c.	Firenze
442 FI	Moschi Mauro	Firenze
459 FI	Cellini's Gold Silver Factory S.r.l.	Firenze
465 FI	Pistolesi Alberto	Firenze
559 FI	Val-Ma di Bordoni Valerio	Firenze
579 FI	Burrini Massimo	Firenze
640 FI	Bizzarri Marcello & C. S.d.f.	Firenze
734 FI	Romani Alberto	Firenze
819 FI	Pistolesi Danilo	Firenze
831 FI	Fei Sergio	Firenze
912 FI	Soffici Franco & C. S.d.f.	Scandicci
945 FI	Pegaso S.n.c.	Firenze
965 FI	Sani Carlo	Firenze
997 FI	La Stazione di Zi-Ma	Figline Valdarno
1004 FI	Traballesi Renzo	Firenze
1067 FI	S.P.P. S.d.f. di Baroni e Vanni	Firenze
1110 FI	Jutta di Crinzi Ubaldo	Firenze
1125 FI	S.B. Oro S.d.f. di Salocchi e Benedetti	Firenze
1132 FI	Idea oro	Firenze
1140 FI	Art Noveau S.n c	Firenze
1144 FI	Tesi Lapo & C.	Firenze
1201 FI	Argenteria Cellini Eredi S.r.l.	S. Casciano Val di Pesa
1232 FI	La Margò gioielli S.r.l.	Firenze
78 IM	Martini Dante	Ventimiglia
647 MI	Bendoni Giancarlo	Milano
1291 MI	Maini Mauro	Milano
1597 MI	Fazio Giuseppe	Milano
26 MO	Fortini Aldo	Formigine
664 NA	I Preziosi S.r.l. di Vittorio Manna	Napoli
36 NU	S.d.f. O.F.M. dei F.lli Moi	Barisardo
12 PI	Piatti Franco	Pomaia
469 RM	Ranieri Paola	Roma
637 RM	Galli Ernesto	Roma
656 RM	Cerqua Luigi	Roma
192 VA	Giambelli Rolando	Gallarate
48 VC	Simonini Carlo	Vercelli
62 VC	Zandomenichi Giancarlo	Cossato
586 VI	Orobert di Rasia Roberto	Trissino
1409 VI	Regal S.r.l.	Vicenza
1688 VI	Fa.V.Or. S.a.s. di Pozzi Enrico & C.	Vicenza

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Stile gioielli, con sede in Firenze, Borgo S. Lorenzo, 20, assegnataria del marchio 860 FI, ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del marchio suddetto.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

93A3089

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di ricercatore universitario

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n 126 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Brescia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 108 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica Sacro Cuore - Milano, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n 766, art 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. N11 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Parma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. H01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. N02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. D03 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze economiche, e bancarie dell'Università di Udine, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n.766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia della Libera Università Maria SS. Assunta è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. M02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93E3105

MINISTERO DEL TESORO

N. 98

Media dei titoli del 21 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,250
» » » 21- 4-1987/94	94,750
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	101,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,800
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,725
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,650
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,825
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,700
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	101,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,850
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	101,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	101,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	101,150
» » » 12,50% 20-11-1990/96	101,250
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,825
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	101,300
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,625
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,700
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	101,050
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	101,225
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	102,800
» » » Ind. 1- 6-1988/93	99,950
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	100,275
» » » » 17- 7-1986/93	99,975
» » » » 1- 8-1988/93	100,375
» » » » 19- 8-1986/93	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,375
» » » » 18- 9-1986/93	100,400
» » » » 1-10-1988/93	100,275
» » » » 20-10-1986/93	100,850
» » » » 1-11-1988/93	100,450
» » » » 18-11-1987/93	101,625
» » » » 19-12-1986/93	102,150
» » » » 1- 1-1989/94	100,625
» » » » 1- 2-1989/94	100,450
» » » » 1- 3-1989/94	100,425
» » » » 15- 3-1989/94	100,450
» » » » 1- 4-1989/94	100,400
» » » » 1- 9-1989/94	100,300
» » » » 1-10-1987/94	100,940
» » » » 1-11-1989/94	100,150
» » » » 1- 1-1990/95	100,250
» » » » 1- 2-1985/95	101,375
» » » » 1- 3-1985/95	100,125
» » » » 1- 3-1990/95	100,225
» » » » 1- 4-1985/95	99,475
» » » » 1- 5-1985/95	99,725
» » » » 1- 5-1990/95	100,225
» » » » 1- 6-1985/95	99,725
» » » » 1- 7-1985/95	99,625
» » » » 1- 7-1990/95	100,075
» » » » 1- 8-1985/95	98,950
» » » » 1- 9-1985/95	99 —
» » » » 1- 9-1990/95	100,100
» » » » 1-10-1985/95	99,325
» » » » 1-10-1990/95	100,075
» » » » 1-11-1985/95	99,975
» » » » 1-11-1990/95	100,100
» » » » 1-12-1985/95	100,625
» » » » 1-12-1990/95	100,275
» » » » 1- 1-1986/96	100,400
» » » » 1- 1-1986/96 II	101 —
» » » » 1- 1-1991/96	100,050
» » » » 1- 2-1986/96	100,200
» » » » 1- 2-1991/96	100,025
» » » » 1- 3-1986/96	100,150
» » » » 1- 4-1986/96	99,325
» » » » 1- 5-1986/96	99,600
» » » » 1- 6-1986/96	99,475
» » » » 1- 7-1986/96	98,900

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	98,325
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,300
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,875
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,700
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,800
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,225
»	»	»	»	1- 2-1987/97	100,075
»	»	»	»	18- 2-1987/97	100,025
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,450
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,650
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,325
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,500
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,400
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,350
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,400
»	»	»	»	1-10-1991/98	98,150
»	»	»	»	1-11-1991/98	98,375
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,550
»	»	»	»	1- 1-1992/99	98,350
»	»	»	»	1- 2-1992/99	98,100
»	»	»	»	1- 3-1992/99	98,100
»	»	»	»	1- 4-1992/99	98 —
»	»	»	»	1- 5-1992/99	98.125
»	»	»	»	1- 6-1992/99	98,375
»	»	»	»	1- 8-1992/99	98,100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,200
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,375
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,525
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,575
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,800
Buoni Tesoro Pol.			12,00%	1-10-1992/95	100,500
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	101,225
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	101,350
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	100,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	100,375
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	100,450
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	100,550
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	100,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	101,700
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	102,050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	101,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	102,075
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	102.200
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	100,375
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	100,100
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	99,975
»	»	»	12,00%	18- 5-1992/99	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,450
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,425
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	99,425
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	99,550
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	99,650
»	»	»	12,00%	1- 9-1992/2002	99,800

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22- 7-1985/93	9,00%	99,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	98,700
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,350
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,850
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,950
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,300
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,575
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,775
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	103,450
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102,850
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,550
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,300
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,350
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	103,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	106,750
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,250
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	101.500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,400
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	103,600
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	108 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M21053

Cambi giornalieri del 26 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 26 aprile 1993

Dollaro USA	1484,08
ECU	1785,79
Marco tedesco	911,88
Franco francese	270,69
Lira sterlina	2294,39
Fiorino olandese	814,09
Franco belga	44,42
Peseta spagnola	11,795
Corona danese	238,23
Lira irlandese	2227,75
Dracma greca	6,738
Escudo portoghese	9,574
Dollaro canadese	1176,63
Yen giapponese	13,653
Franco svizzero	1019,43
Scellino austriaco	129,63
Corona norvegese	215,87
Corona svedese	203,09
Marco finlandese	270,08
Dollaro australiano	1037,37

93A3142

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica della scuola elementare di Diano Marina ad accettare una donazione

Con decreto n 341/1° del 18 febbraio 1993 del prefetto della provincia di Imperia il direttore didattico della scuola elementare di Diano Marina è stato autorizzato ad accettare la donazione di un personal computer IBM completo di video marca Sperry del valore di L. 600.000 disposta dalla Toro assicurazioni - Agenzia generale di Imperia.

93A3099

Autorizzazione alla direzione didattica della scuola elementare di Portoferraio ad accettare una donazione

Con decreto n. 565/2° dell'8 maggio 1992 del prefetto della provincia di Livorno il direttore didattico pro-tempore della scuola elementare di Portoferraio è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000 per l'acquisto di una fotocopiatrice disposta dalla Cassa di risparmio di Firenze, filiale di Portoferraio.

93A3100

Autorizzazione alla direzione didattica della scuola elementare «Carducci» di Livorno ad accettare una donazione

Con decreto n. 1307/2° del 29 settembre 1992 del prefetto della provincia di Livorno la direttrice didattica pro-tempore della scuola elementare «Carducci» è stata autorizzata ad accettare la donazione di materiale didattico del valore complessivo di L. 1.700 000 disposta dai genitori degli alunni della scuola elementare «Carducci».

93A3101

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Vignola ad accettare una donazione

Con decreto n 1134/1° del 1° agosto 1992 del prefetto della provincia di Modena la direttrice didattica del 1° circolo di Vignola è stata autorizzata ad accettare la donazione di un personal computer Olivetti PCS 286-HD40MB completo di video + espansione di memoria CL-B del valore di L. 3.552.150 disposta dalla Cassa di risparmio di Vignola.

93A3102

Autorizzazione alla direzione didattica della scuola elementare di Castelnuovo Rangone ad accettare una donazione

Con decreto n 1430/1° dell'8 ottobre 1992 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico della scuola elementare di Castelnuovo Rangone è stato autorizzato ad accettare la donazione di un programma gestione segreteria e licenza d'uso del valore di L 2.618 000 disposta dalla S.A.P I. S.p.a. di Castelnuovo Rangone.

93A3103

Autorizzazione alla direzione didattica del circolo di Nonantola ad accettare una donazione

Con decreto n 2215/1° del 24 dicembre 1991 del prefetto della provincia di Modena il direttore didattico del circolo di Nonantola è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice del valore di L 6.600.000 disposta dal comitato dei genitori del Circolo didattico di Nonantola (Modena).

93A3104

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano (nuova specialità medicinale)

Con il seguente decreto ministeriale è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale alle condizioni appresso specificate.

Decreto n. 372/1993 del 18 maggio 1993

Specialità medicinale «PIPERITAL» (piperacillina sodica).

Titolare A.I.C.. I.B I - Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332 - codice fiscale 02578030153

Produttore: società titolare A.I C, nello stabilimento sito in Aprilia (Latina)

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992·

— 1 flacone g 1 IM/EV + 1 fiala solv..

codice: 028735013 (in base 10) 0VDXK5 (in base 32), classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1994,

— 1 flacone g 2 IM/EV + 1 fiala solv.

codice: 028735025 (in base 10) 0VDXKK (in base 32); classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Per le confezioni predette la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

un flacone g 1 contiene. piperacillina sodica g 1,04 (equivalente a piperacillina g 1). La fiala solvente (da utilizzare solo in caso di somministrazione intramuscolare), contiene: lidocaina cloridrato mg 10, acqua p.p.i quanto basta a ml 2;

un flacone g 2 contiene: piperacillina sodica g 2,08 (equivalente a piperacillina g 2) La fiala solvente (da utilizzare solo in caso di somministrazione intramuscolare), contiene: lidocaina cloridrato mg 20, acqua p p.i. quanto basta a ml 4.

Indicazioni terapeutiche· trattamento delle infezioni sostenute da germi patogeni sensibili alla piperacillina; in particolare infezioni acute e croniche delle vie respiratorie; infezioni del rene e delle vie genito-urinarie; infezioni sistemiche e setticemie, infezioni ginecologiche e della cavità addominale; infezioni della cute e dei tessuti molli, profilassi perioperatoria

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 maggio 1993.

93A3143

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 22 maggio 1993, n. 157, concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 24 maggio 1993).

In calce alla legge citata in epigrafe, alla pag. 3, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri CIAMPI, deve intendersi apposta la seguente controfirma: «SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*».

93A3141

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria 'AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI *Libreria internazionale*
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria G[illegible] & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300